



Commissione Tributaria Regionale  
per la Liguria

# MASSIMARIO 2017

## DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DELLA LIGURIA

Presidente della Commissione Tributaria Regionale  
*dott. Alberto Cardino*

Presidente dell'Ufficio del Massimario  
*dott. Alberto Cardino*

Dirigente della Commissione Tributaria Regionale  
*dott.<sup>ssa</sup> Paola Bertonelli*



**MEF** Dipartimento  
delle Finanze  
Direzione della Giustizia Tributaria

**ERDEF**  
CENTRO RICERCHI DOCUMENTAZIONE  
ECONOMICA E FINANZIARIA

© Copyright **Commissione Tributaria Regionale per la Liguria**

In copertina: Allegory of Justice, published by J. Chereau, Paris, 1792

Genova, Marzo 2018

UFFICIO DEL MASSIMARIO  
DELLA GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA LIGURE

**Presidente dell'Ufficio del Massimario:**

dott. Alberto CARDINO

**Segreteria di Redazione:**

Sig.ra Gisella Anna SERRA (Funzionario)

**Comitato Scientifico:**

**Direttore:** prof. emerito Cesare GLENDI

**Componente:** prof. Antonio LOVISOLO

**Segretario:** prof. Alberto MARCHESELLI

**Selezionatori e Classificatori delle Sentenze**

Dott.<sup>ssa</sup> Paola BERTONELLI (Dir. CTR Liguria)

Dott.<sup>ssa</sup> Carmela CAGGIANO (Dir. CTP Genova)

Dott.<sup>ssa</sup> Donatella MARENCO (Dir. CTP Savona)

Dott.<sup>ssa</sup> Linda RATTI (Dir. CTP La Spezia)

Avv. Marco MURIALDO (Dir. CTP Imperia)

dott. Lodovico TEPPATI (Giudice Tributario CTR Liguria)

dott. Fabio GRAZIANO (Vice Presidente CTP Genova)

dott. Mario BALDINI (Giudice Tributario CTP La Spezia)

dott. Guido LOMAZZO (Giudice Tributario CTP Savona)

avv. Andrea GIOLO (Avvocato Tributarista)

avv. Luisa AMORETTI (Avvocato Pubblicista)

avv. Niccolò RAGGI (Avvocato Pubblicista)

dott. Stefano AREZZI (Dottore Commercialista)

**Redattori delle Massime:**

dott. Lodovico TEPPATI (Giudice Tributario CTR Liguria)

dott. Fabio GRAZIANO (Vice Presidente CTP Genova)

dott. Guido LOMAZZO (Giudice Tributario CTP Savona)

avv. Andrea GIOLO (Avvocato Tributarista)

avv. Luisa AMORETTI (Avvocato Pubblicista)

avv. Niccolò RAGGI (Avvocato Pubblicista)

dott. Stefano AREZZI (Dottore Commercialista)

Il contenuto del volume è pubblicato, sul Portale della Giustizia Tributaria all'indirizzo <https://www.giustiziatributaria.gov.it>, sezione “Massimari e rassegna sentenze”. Le relative sentenze sono consultabili nella sezione “Documentazione Economica e Finanziaria” a cura del “CeRDEF”.

Quest'anno, per la prima volta, il Massimario delle Commissioni tributarie della Liguria viene pubblicato unicamente in forma telematica. Si tratta di scelta in linea con il sistema di diffusione di molte delle riviste giuridiche in commercio e che consente il risparmio dei costi di pubblicazione tradizionale, con un beneficio anche di tipo ambientale, legato al ripudio della carta.

Il valore e l'alta qualità del Massimario sono garantiti dalla professionalità e dall'entusiasmo del Comitato Scientifico e dei collaboratori tutti che hanno contribuito alla pubblicazione dell'Opera, che desidero qui sentitamente ringraziare.

L'augurio è che tutti gli operatori del diritto tributario possano trarre da questa raccolta di decisioni un utile spunto di riflessione e una guida efficace per conoscere gli orientamenti espressi dai Giudici tributari della Regione.

Il Presidente della Commissione tributaria regionale  
Alberto CARDINO

## **INDICE**

<b>Accertamento .....</b>	<b>13</b>
Sentenza del 11/01/2017 n. 14 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1 .....	13
Sentenza del 17/01/2017 n. 39 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6 .....	14
Sentenza del 17/01/2017 n. 43 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4 .....	15
Sentenza del 18/01/2017 n. 52 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6 .....	16
Sentenza del 18/01/2017 n. 54 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6 .....	17
Sentenza del 07/02/2017 n. 175 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1 .....	18
Sentenza del 13/02/2017 n. 203 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3 .....	19
Sentenza del 15/02/2017 n. 235 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6 .....	20
Sentenza del 20/02/2017 n. 242 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6 .....	21
Sentenza del 20/02/2017 n. 245 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6 .....	22
Sentenza del 23/02/2017 n. 267 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3 .....	23
Sentenza del 08/03/2017 n. 336 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1 .....	24
Sentenza del 28/03/2017 n. 433 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6 .....	25
Sentenza del 29/03/2017 n. 459 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2 .....	26
Sentenza del 04/04/2017 n. 493 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3 .....	27
Sentenza del 05/04/2017 n. 499 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6 .....	28
Sentenza del 05/04/2017 n. 509 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2 .....	29
Sentenza del 13/04/2017 n. 591 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2 .....	30
Sentenza del 27/04/2017 n. 621 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3 .....	31
Sentenza del 27/04/2017 n. 624 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3 .....	32
Sentenza del 17/05/2017 n. 724 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6 .....	33
Sentenza del 26/05/2017 n. 771 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4 .....	34
Sentenza del 15/06/2017 n. 874 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3 .....	35
Sentenza del 15/06/2017 n. 877 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3 .....	36
Sentenza del 16/06/2017 n. 897 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4 .....	37
Sentenza del 02/08/2017 n. 1213 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2 .....	38
Sentenza del 02/08/2017 n. 1216 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2 .....	39
Sentenza del 03/08/2017 n. 1221 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1 .....	40
Sentenza del 24/10/2017 n. 1487 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1 .....	41
Sentenza del 13/11/2017 n. 1543 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6 .....	42

Sentenza del 27/11/2017 n. 1609 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6 .....	43
Sentenza del 27/11/2017 n. 1616 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1 .....	44
Sentenza del 04/12/2017 n. 1708 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 5 .....	45
Sentenza del 05/12/2017 n. 1714 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6 .....	46
Sentenza del 18/12/2017 n. 1813 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6 .....	47
Sentenza del 18/12/2017 n. 1814 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6 .....	48
Sentenza del 19/12/2017 n. 1822 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4 .....	49
Sentenza del 27/12/2017 n. 1879 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1 .....	50
Sentenza del 05/01/2017 n. 25 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 1 .....	51
Sentenza del 12/01/2017 n. 60 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 1 .....	52
Sentenza del 12/05/2017 n. 742 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 3 .....	53
Sentenza del 15/05/2017 n. 746 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 6 .....	54
Sentenza del 17/05/2017 n. 762 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 4 .....	55
Sentenza del 05/01/2017 n. 13 - Comm. Trib. Prov. Imperia Sezione 1 .....	56
Sentenza del 05/01/2017 n. 14 - Comm. Trib. Prov. Imperia Sezione 1 .....	57
Sentenza del 29/03/2017 n. 159 - Comm. Trib. Prov. Imperia Sezione 2 .....	58
Sentenza del 13/09/2017 n. 309 - Comm. Trib. Prov. Imperia Sezione 1 .....	59
Sentenza del 14/06/2017 n. 207 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione 1 .....	60
Sentenza del 03/07/2017 n. 225 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione 2 .....	61
Sentenza del 09/01/2017 n. 11 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 2 .....	62
Sentenza del 26/01/2017 n. 62 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 2 .....	63
Sentenza del 20/02/2017 n. 104 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 3 .....	64
Sentenza del 24/02/2017 n. 128 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 1 .....	65
Sentenza del 10/03/2017 n. 141 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 1 .....	66
Sentenza del 23/03/2017 n. 173 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 2 .....	67
Sentenza del 19/05/2017 n. 256 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 3 .....	68
Sentenza del 23/05/2017 n. 270 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 2 .....	69
Sentenza del 24/05/2017 n. 278 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 2 .....	70
Sentenza del 22/06/2017 n. 310 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 3 .....	71
Sentenza del 21/07/2017 n. 341 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 1 .....	72
Sentenza del 01/08/2017 n. 346 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 1 .....	73
Sentenza del 09/08/2017 n. 357 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 1 .....	74
Sentenza del 02/10/2017 n. 384 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 3 .....	75
Sentenza del 13/10/2017 n. 400 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 1 .....	76
Sentenza del 13/11/2017 n. 415 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 1 .....	77

<b>CATASTO.....</b>	<b>78</b>
Sentenza del 20/09/2017 n. 1297 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1 .....	78
Sentenza del 16/11/2017 n. 1586 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1 .....	79
Sentenza del 03/02/2017 n. 230 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 1 .....	80
Sentenza del 26/01/2017 n. 65 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 1 .....	81
<b>CONTENZIOSO.....</b>	<b>82</b>
Sentenza del 03/01/2017 n. 1 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1 .....	82
Sentenza del 17/01/2017 n. 36 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6 .....	83
Sentenza del 13/02/2017 n. 201 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3 .....	84
Sentenza del 21/02/2017 n. 251 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4 .....	85
Sentenza del 07/04/2017 n. 514 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1 .....	86
Sentenza del 27/04/2017 n. 623 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3 .....	87
Sentenza del 02/05/2017 n. 665 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6 .....	88
Sentenza del 15/05/2017 n. 694 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 5 .....	89
Sentenza del 22/06/2017 n. 948 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1 .....	90
Sentenza del 22/08/2017 n. 1247 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1 .....	91
Sentenza del 22/09/2017 n. 1325 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6 .....	92
Sentenza del 29/09/2017 n. 1349 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1 .....	93
Sentenza del 17/10/2017 n. 1475 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4 .....	94
Sentenza del 07/12/2017 n. 1745 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3 .....	95
Sentenza del 21/03/2017 n. 490 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 3 .....	96
Sentenza del 11/04/2017 n. 616 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 3 .....	97
Sentenza del 05/01/2017 n. 18 - Comm. Trib. Prov. Imperia Sezione 1 .....	98
Sentenza del 03/03/2017 n. 101 - Comm. Trib. Prov. Imperia Sezione 2 .....	99
Sentenza del 10/03/2017 n. 148 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 1 .....	100
Sentenza del 24/03/2017 n. 177 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 3 .....	101
Sentenza del 24/05/2017 n. 281 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 2 .....	102
Sentenza del 14/11/2017 n. 417 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 2 .....	103
<b>DOGANE .....</b>	<b>104</b>
Sentenza del 08/05/2014 n. 217 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 1 .....	104
Sentenza del 22/03/2017 n. 415 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3 .....	105
Sentenza del 13/04/2017 n. 588 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2 .....	106
Sentenza del 16/11/2017 n. 1585 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1 .....	107



Sentenza del 22/12/2017 n. 439 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 3 .....	108
<b>IMPOSTA PUBBLICITA' .....</b>	<b>109</b>
Sentenza del 01/03/2017 n. 318 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6 .....	109
Sentenza del 09/08/2017 n. 359 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 1 .....	110
<b>IMU – ICI .....</b>	<b>111</b>
Sentenza del 02/02/2017 n. 157 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2 .....	111
Sentenza del 06/02/2017 n. 159 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 5 .....	112
Sentenza del 28/02/2017 n. 300 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1 .....	113
Sentenza del 21/02/2017 n. 301 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1 .....	114
Sentenza del 18/04/2017 n. 610 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1 .....	115
Sentenza del 13/10/2017 n. 1465 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3 .....	116
Sentenza del 22/11/2017 n. 1596 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1 .....	117
Sentenza del 04/12/2017 n. 1686 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6 .....	118
Sentenza del 11/04/2017 n. 610 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 14 .....	119
Sentenza del 19/05/2017 n. 254 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 3 .....	120
Sentenza del 19/05/2017 n. 266 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 3 .....	121
Sentenza del 22/12/2017 n. 448 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 1 .....	122
<b>IRPEF .....</b>	<b>123</b>
Sentenza del 17/01/2017 n. 38 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6 .....	123
Sentenza del 18/01/2017 n. 53 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6 .....	124
Sentenza del 23/02/2017 n. 276 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2 .....	125
Sentenza del 05/01/2017 n. 26 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 1 .....	126
Sentenza del 24/02/2017 n. 130 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 1 .....	127
Sentenza del 24/03/2017 n. 187 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 1 .....	128
Sentenza del 22/06/2017 n. 306 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 3 .....	129
Sentenza del 09/08/2017 n. 349 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 1 .....	130
Sentenza del 12/10/2017 n. 397 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 3 .....	131
<b>IVA.....</b>	<b>132</b>
Sentenza del 21/02/2017 n. 251 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4 .....	132
Sentenza del 21/02/2017 n. 252 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4 .....	133
Sentenza del 21/03/2017 n. 414 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6 .....	134

Sentenza del 02/08/2017 n. 1204 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1 .....	135
Sentenza del 03/08/2017 n. 1219 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1 .....	136
Sentenza del 12/01/2017 n. 53 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 5 .....	137
Sentenza del 05/01/2017 n. 15 - Comm. Trib. Prov. Imperia Sezione 1 .....	138
Sentenza del 19/05/2017 n. 262 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 3 .....	139
Sentenza del 22/12/2017 n. 441 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 3 .....	140

## **REGISTRO..... 141**

Sentenza del 26/01/2017 n. 104 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1 .....	141
Sentenza del 31/01/2017 n. 135 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1 .....	142
Sentenza del 13/02/2017 n. 213 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3 .....	143
Sentenza del 17/05/2017 n. 756 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1 .....	144
Sentenza del 31/05/2017 n. 800 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1 .....	145
Sentenza del 18/10/2017 n. 1481 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1 .....	146
Sentenza del 21/11/2017 n. 1589 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1 .....	147
Sentenza del 01/12/2017 n. 1676 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3 .....	148
Sentenza del 18/05/2017 n. 792 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 5 .....	149
Sentenza del 07/04/2017 n. 204 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 1 .....	150
Sentenza del 09/05/2017 n. 222 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 4 .....	151
Sentenza del 19/05/2017 n. 263 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 3 .....	152
Sentenza del 28/09/2017 n. 380 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 2 .....	153
Sentenza del 18/05/2017 n. 792 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 5 .....	154
Sentenza del 07/04/2017 n. 204 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 1 .....	155
Sentenza del 09/05/2017 n. 222 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 4 .....	156
Sentenza del 19/05/2017 n. 263 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 3 .....	157
Sentenza del 28/09/2017 n. 380 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 2 .....	158

## **RISCOSSIONE..... 159**

Sentenza del 17/01/2017 n. 44 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4 .....	159
Sentenza del 27/02/2017 n. 284 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2 .....	160
Sentenza del 13/04/2017 n. 572 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6 .....	161
Sentenza del 29/05/2017 n. 778 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1 .....	162
Sentenza del 07/12/2017 n. 1745 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3 .....	163
Sentenza del 23/03/2017 n. 527 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 1 .....	165
Sentenza del 12/04/2017 n. 642 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 4 .....	166

Sentenza del 11/05/2017 n. 733 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 1 .....	167
Sentenza del 17/05/2017 n. 761 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 4 .....	168
Sentenza del 07/06/2017 n. 866 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 4 .....	169
Sentenza del 21/06/2017 n. 934 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 2 .....	170
Sentenza del 30/06/2017 n. 961 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 3 .....	171
Sentenza del 10/07/2017 n. 989 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 2 .....	172
Sentenza del 14/03/2017 n. 125 - Comm. Trib. Prov. Imperia Sezione 2 .....	173
Sentenza del 10/02/2017 n. 101 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 1 .....	174
Sentenza del 24/02/2017 n. 129 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 1 .....	175
Sentenza del 24/03/2017 n. 181 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 1 .....	176
Sentenza del 11/04/2017 n. 206 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 2 .....	177
Sentenza del 30/06/2017 n. 327 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 1 .....	178
Sentenza del 12/10/2017 n. 394 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 3 .....	179
Sentenza del 24/10/2017 n. 403 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 2 .....	180
Sentenza del 22/12/2017 n. 438 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 3 .....	181

**SANZIONI..... 182**

Sentenza del 24/05/2017 n. 766 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3 .....	182
Sentenza del 09/06/2017 n. 824 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6 .....	183
Sentenza del 28/09/2017 n. 381 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 2 .....	184

**VARIE..... 185**

Sentenza del 19/09/2017 n. 1283 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4 .....	185
Sentenza del 28/06/2017 n. 983 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6 .....	186
Sentenza del 09/05/2017 n. 231 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 3 .....	187
Sentenza del 09/08/2017 n. 354 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 1 .....	188
Sentenza del 02/05/2017 n. 661 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6 .....	189

## ***Legenda delle abbreviazioni:***

---

<i>c.c.</i>	<i>Codice Civile</i>
<i>c.d.</i>	<i>Codice Doganale</i>
<i>c.d.c.</i>	<i>Codice Doganale Comunitario</i>
<i>C.E.</i>	<i>Comunità Europea</i>
<i>c.p.</i>	<i>Codice Penale</i>
<i>c.p.c.</i>	<i>Codice di Procedura Civile</i>
<i>c.p.p.</i>	<i>Codice di Procedura Penale</i>
<i>Cass.</i>	<i>Corte di Cassazione</i>
<i>Conf.</i>	<i>Conforme</i>
<i>Cost.</i>	<i>Costituzione</i>
<i>Ctp</i>	<i>Commissione Tributaria Provinciale</i>
<i>Ctr</i>	<i>Commissione Tributaria Regionale</i>
<i>d.l.</i>	<i>Decreto Legge</i>
<i>d.lgs.</i>	<i>Decreto Legislativo</i>
<i>d.m.</i>	<i>Decreto Ministeriale</i>
<i>d.P.C.M.</i>	<i>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</i>
<i>d.P.R.</i>	<i>Decreto del Presidente della Repubblica</i>
<i>l.</i>	<i>Legge</i>
<i>l.f.</i>	<i>Legge Fallimentare</i>
<i>l.r.</i>	<i>Legge Regionale</i>
<i>r.d.</i>	<i>Regio Decreto</i>
<i>r.d.l.</i>	<i>Regio Decreto Legge</i>
<i>reg.</i>	<i>Regolamento</i>
<i>Sez.</i>	<i>Sezione</i>
<i>Sez. stacc. o Sez. st.</i>	<i>Sezione staccata</i>
<i>TUIR</i>	<i>Testo Unico delle Imposte sui Redditi</i>

---

## ACCERTAMENTO

**Sentenza del 11/01/2017 n. 14 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione I**

**Intitolazione:**

**ACCERTAMENTO - dichiarazione integrativa a favore - presentazione - termine - D.L. n. 193/2016 - modifiche - estensione del termine annuale - retroattività della modifica - esclusione**

**Massima:**

Il D.L. 22/10/2016, n. 193, che modificando l'art. 2 del D.P.R. n. 322/1998 ha previsto la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa "a favore" anche oltre l'anno purché nei termini previsti per l'accertamento, ha introdotto una disposizione che non ha carattere retroattivo, bensì innovativo, potendo quindi solo disporre per l'avvenire. Conseguentemente, deve ritenersi tardiva la dichiarazione integrativa a favore per l'anno 2008 che sia stata presentata nel 2013.

## Sentenza del 17/01/2017 n. 39 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6

### Intitolazione:

ACCERTAMENTO - art. 32 d.p.r. n. 600/1973 - accertamenti "bancari" - professionisti - versamenti e prelevamenti - produzione di reddito - presunzione - diversità

### Massima:

In tema di accertamenti bancari, con riferimento ai versamenti effettuati dai lavoratori autonomi sui propri conti correnti, la giurisprudenza di legittimità ritiene univocamente che l'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 ponga una presunzione legale a favore dell'erario che, data la fonte legale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici. Per poter superare tale presunzione legale, occorre che il contribuente fornisca valida prova contraria, dimostrando che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili e fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili. In questo senso, è inidonea ad assolvere tale onere della prova una mera ricostruzione fattuale che sia priva dei necessari requisiti di attendibilità e verosimiglianza. Viceversa, con riferimento ai prelievi bancari di un lavoratore autonomo, la Corte Costituzionale (sent. n. 228 del 24 settembre 2014) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, c. 1, n. 2, d.p.r. n. 600/73 limitatamente alle parole "o compensi", ritenendo che la presunzione posta dalla citata norma con riferimento ai compensi percepiti dai lavoratori autonomi fosse "lesiva del principio di ragionevolezza nonché della capacità contributiva, essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell'ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito". In conseguenza della predetta pronuncia, pertanto, non è più proponibile, ai fini della presunzione posta dall'art. 32 citato, l'equiparazione logica tra attività d'impresa e attività professionale ed è venuta meno la presunzione di imputazione dei prelevamenti operati sui conti correnti bancari ai ricavi conseguiti nella propria attività dal lavoratore autonomo, spostandosi sull'Amministrazione finanziaria l'onere di provare che i prelevamenti ingiustificati dal conto corrente bancario siano stati utilizzati per acquisti inerenti alla produzione del reddito, conseguendone dei ricavi.

## Sentenza del 17/01/2017 n. 43 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4

### Intitolazione:

ACCERTAMENTO - cessione di un terreno - plusvalenza - accertamento di un maggior corrispettivo - presunzione - maggior valore definito ai fini dell'imposta di registro - art.5, c. 3, d.lgs. n. 147/2015 - illegittimità

### Massima:

L'art. 5 comma 3 del d.lgs. n. 147/2015, con una disposizione avente natura interpretativa applicabile anche ai giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore, prevede che l'esistenza di un maggior corrispettivo ai fini delle imposte sui redditi non è presumibile sulla base del solo valore accertato o definito ai fini dell'imposta di registro. Pertanto, è illegittimo l'accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato, ai fini delle imposte sui redditi, una maggior plusvalenza in occasione della vendita di un terreno, fondando tale recupero sul solo valore definito ai fini dell'imposta di registro, e non anche su ulteriori elementi che consentano di ritenere che ci sia stata la percezione di un corrispettivo superiore a quello dichiarato.

## **Sentenza del 18/01/2017 n. 52 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6**

### **Intitolazione:**

**ACCERTAMENTO - motivazione - rinvio a P.V.C. elevato nei confronti di soggetto terzo - mancata allegazione - mancata riproduzione contenuto essenziale - illegittimità**

### **Massima:**

E' illegittimo l'accertamento emesso nei confronti di un lavoratore dipendente fondato sul P.V.C. elevato nei confronti della società per cui il lavoratore presta la propria opera, se l'accertamento non allega o, quantomeno, riproduce il contenuto essenziale di tale P.V.C., dovendo intendersi per "contenuto essenziale", in conformità a Cass. sent. n. 1906/2008, "gli elementi - oggetto, contenuto e destinatari - necessari e sufficienti per la motivazione del provvedimento rinviante".



## Sentenza del 18/01/2017 n. 54 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6

### **Intitolazione:**

**AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - adempimento prescritte formalità dopo il termine, ma prima dell'inizio di controlli - decadenza dal beneficio: non sussiste**

### **Massima:**

La fruizione di benefici di natura fiscale (qui la detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie) subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione (qui la comunicazione al Centro Operativo di Pescara vigente *ratione temporis*), ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguito, non è preclusa, sempre che (ex art. 2 D.l. 2 marzo 2012, n.16) tale adempimento avvenga prima dell'avviamento di controlli da parte dell'Ufficio (nella specie il contribuente aveva provveduto a effettuare la prescritta comunicazione al COP prima di ricevere notizia del controllo formale della dichiarazione).

## **Sentenza del 07/02/2017 n. 175 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione I**

### **Intitolazione:**

**ACCERTAMENTO - Società di comodo - interpello disapplicativo - diniego - impugnabilità - consentita**

### **Massima:**

Il diniego di disapplicazione della disciplina delle società di comodo è il primo atto con il quale l'Amministrazione Finanziaria porta a conoscenza del contribuente il proprio convincimento in ordine ad una specifica richiesta relativa ad un rapporto tributario, con l'immediato effetto di incidere sulla condotta del contribuente relativamente alla dichiarazione dei redditi concernente quello dell'inoltro dell'istanza. Pertanto, è riconducibile a quegli atti che, pur non essendo tipizzati nell'art. 19 del DLGS 546/92, portano a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria essendo, come tali, facoltativamente impugnabili.

### **Intitolazione:**

**ACCERTAMENTO - Società di comodo - circostanze oggettive che rendono impossibile il raggiungimento dei ricavi minimi presunti - fattispecie**

### **Massima:**

Il momento di forte contrattura del mercato e la particolare tipologia delle unità immobiliari oggetto dell'attività della società accertata, se incidono sulla possibilità di collocarli facilmente sul mercato, costituiscono circostanze oggettive di impossibilità a raggiungere i livelli minimo di reddito imposti dalla legge, consentendo la disapplicazione della disciplina delle società di comodo.

## Sentenza del 13/02/2017 n. 203 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3

### Intitolazione:

**Accertamento imposte - Notificazioni.**

### Massima:

La notifica dell'accertamento, che sia stato spedito al messo comunale con raccomandata perché proceda alla sua successiva notificazione, si considera effettuata con la consegna dell'atto e non con la spedizione della raccomandata. Infatti, mentre la notificazione a mezzo del servizio postale si considera compiuta alla data della spedizione, a norma dell'art. 37, comma 27, lett. f) del D.L. 223/06, trattandosi di notifica "diretta", diversi sono gli effetti della spedizione con raccomandata di un accertamento ai messi notificatori: in tale caso il messo non è destinatario della notifica, ma organo deputato alla stessa, con la conseguenza che quest'ultima si intende effettuata il giorno del ricevimento dell'atto da notificare al contribuente e non il giorno della spedizione della raccomandata.

## Sentenza del 15/02/2017 n. 235 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6

### **Intitolazione:**

**ACCERTAMENTO - verifica fiscale - dichiarazioni del contribuente - valore - ritrattazione successiva - limiti**

### **Massima:**

Le dichiarazioni rese in ambito di verifica fiscale possono essere ritenute apprezzabili come confessioni stragiudiziali costituendo il p.v.c. un atto pubblico fidefacente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2700 c.c., relativamente alle dichiarazioni rese e ai fatti avvenuti nei corso delle indagini. Inoltre, la partecipazione alle operazioni di verifica senza contestazioni equivale sostanzialmente ad accettazione delle stesse e dei loro risultati e non occorre per questo un'accettazione espressa, ma soltanto la mancanza di contestazione. In quest'ottica, le dichiarazioni rese da un contribuente alla G.d.F. nel corso di una verifica fiscale e poi dallo stesso confermate con la presentazione di un'istanza di adesione, non possono essere oggetto di una ritrattazione se questa è compiuta solo a distanza di tre anni ed una volta instaurato il relativo processo tributario. Infatti, il lungo tempo trascorso tra la dichiarazione e la sua ritrattazione depone per la sua inattendibilità in quanto il contribuente avrebbe dovuto attivarsi prima per ritrattare quanto affermato spiegando le motivazioni e le condizioni particolari che lo avevano indotto a rendere quella dichiarazione.

## Sentenza del 20/02/2017 n. 242 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6

### Intitolazione:

ACCERTAMENTO - Studi di settore - contraddittorio preventivo - obbligo - mancata partecipazione del contribuente - conseguenze.

### Massima:

La mancata partecipazione del contribuente al contraddittorio preventivo che l'Ufficio ha l'obbligo di instaurare prima di notificare un accertamento fondato sugli studi di settore, consente all'Agenzia delle Entrate di motivare l'atto impositivo sulla sola base dell'applicazione degli "standards" e sul loro scostamento con quanto dichiarato dal contribuente. In tal caso, il giudice potrà valutare, nel quadro probatorio, la mancata partecipazione del contribuente, al quale, resta comunque la possibilità di far valere in sede contenziosa l'illegittimità dello scostamento individuato dall'accertamento, specie se la discrepanza è stata fondata su dati del tutto errati ed estranei al caso di specie.

## Sentenza del 20/02/2017 n. 245 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6

### **Intitolazione:**

**ACCERTAMENTO - metodologia sintetica - contribuente - onere della prova - esatta corrispondenza tra risorse prive di rilevanza fiscale e tenore di vita - esclusione.**

### **Massima:**

Nell'accertamento sintetico la prova si incentra su presunzioni che sono fondate sulla "incompatibilità" tra tenore di vita e reddito dichiarato, sicchè la prova contraria non può che tendere a dimostrare l'esatto opposto di questo assunto, e perciò la "compatibilità" tra tenore di vita e reddito dichiarato, compatibilità che non può che essere di genere astratto, non vincolata alla esatta identificazione dei nesso causale tra incassi ed esborsi come negli accertamenti da indagine finanziaria. Tanto più che i destinatari dell'accertamento sintetico sono per definizione soggetti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, sicchè ad essi non si può estendere la logica che presiede agli accertamenti fondati sui riscontri con i conti correnti

## Sentenza del 23/02/2017 n. 267 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3

### Intitolazione:

ACCERTAMENTO - Imposte sui redditi - L. n. 212/2000 - art. 12, c. 7 - P.V.C. - obbligo di notifica prima dell'emissione dell'accertamento - sussistenza - principio generale - configurabilità.

### Massima:

La notifica di un PVC prima dell'emissione del provvedimento impositivo e sanzionatorio costituisce principio di carattere generale applicabile in tutti i casi in cui si prospetta una violazione tributaria. Ciò deriva dall'art. 24 della L. 4 del 1929 (confermato anche dalla prassi amministrativa) che prevede l'obbligo generico di emissione di un P.V.C. a conclusione di qualsiasi operazione di verifica, anche al di fuori del caso di operazioni svolte presso i locali del contribuente. La mancanza di un PVC, se non sussistono casi di particolare urgenza, determina quindi la nullità dell'accertamento (nella specie, emesso in materia di imposte sui redditi) avendo determinato l'impossibilità da parte del contribuente di fare valere le proprie ragioni prima dell'emissione del provvedimento impositivo e sanzionatorio.

## Sentenza del 08/03/2017 n. 336 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione I

### Intitolazione:

ACCERTAMENTO - fatto notorio - definizione - accertamento analitico induttivo - agente - ruolo di manager di campioni sportivi - scarso reddito dichiarato - rilevanti compensi dei propri clienti - antieconomicità - sussistenza - pretesa impositiva - legittimità

### Massima:

Conformemente a Cass., ord. n. 2808/2013, il "fatto notorio", derogando al principio dispositivo ed a quello del contraddittorio e dando luogo a prove non fornite dalle parti e relative a fatti da esse non vagliati e controllati, dev'essere inteso in senso rigoroso, cioè come fatto acquisito con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile, e non quale evento o situazione oggetto della mera conoscenza del singolo giudice. Conseguentemente, per aversi fatto notorio occorre, in primo luogo, che si tratti di un fatto che si imponga all'osservazione ed alla percezione della collettività, di modo che questa possa compiere per suo conto la valutazione critica necessaria per riscontrarlo, sicchè al giudice non resti che constatarne gli effetti e valutarlo soltanto ai fini delle conseguenze giuridiche che ne derivano; in secondo luogo, occorre che si tratti di un fatto di comune conoscenza, anche se limitatamente al luogo ove esso è invocato, o perchè appartiene alla cultura media della collettività, ivi stanziata, o perchè le sue ripercussioni sono tanto ampie ed immediate che la collettività ne faccia esperienza comune anche in vista della sua incidenza sull'interesse pubblico che spinge ciascuno dei componenti della collettività stessa a conoscerlo. Così qualificato, il ruolo di primissimo piano ricoperto dal contribuente accertato nell'attività di gestione dei più importanti piloti di motociclismo deve ritenersi un "fatto notorio", considerato che lo stesso contribuente si è sempre qualificato in articoli di giornali e riviste specializzate quale manager di famosi piloti. Tale circostanza, unitamente all'antieconomicità dei compensi da lui dichiarati fronte dei guadagni milionari dei propri clienti, integrano quegli elementi gravi precisi e concordanti che consentono l'emissione di un accertamento analitico-induttivo.



## Sentenza del 28/03/2017 n. 433 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6

### **Intitolazione:**

Accertamento analitico presuntivo - pescheria - percentuali di ricarico riferite ad altra annualità  
- illegittimità

### **Massima:**

L'esercizio di una pescheria costituisce attività fortemente influenzata dalla stagionalità, con marcata differenziazione circa la tipologia e la qualità del pescato e conseguenti oscillazioni del prezzo al dettaglio. Le percentuali di ricarico riscontrate in una verifica effettuata in una località turistica durante la stagione estiva, in poche ore di un solo giorno, non possono essere evidentemente estese all'intero arco dell'anno e neppure ritenute rappresentative ai fini dell'accertamento di annualità diverse.

## **Sentenza del 29/03/2017 n. 459 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2**

### **Intitolazione:**

Accertamento analitico presuntivo - D.P.R. n. 600/73, art. 39, c. 1, lett. d) - valore aggiunto per addetto - dato desunto dallo studio di settore - obbligo di contraddittorio - sussiste

### **Massima:**

L'accertamento analitico presuntivo ex art. 39, c.1, lett. d) del D.P.R. n. 600/73, fondato sul "valore aggiunto per addetto" desunto dall'applicazione dello studio di settore, comporta la necessità del contraddittorio preventivo con il contribuente. In difetto, l'atto di accertamento è illegittimo e deve essere annullato.

## Sentenza del 04/04/2017 n. 493 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3

### **Intitolazione:**

Accertamento - società a ristretta base sociale - presunzione di distribuzione di utili - divieto di doppia imposizione - art. 67 D.P.R. n. 600/73 - non applicabile

### **Massima:**

La presenza di una ristretta compagine sociale legittima la presunzione di una distribuzione ai soci dei maggiori utili extrabilancio già accertati in capo alla società di capitali partecipata, fatta salva la prova contraria fornita sulla base di elementi documentali. La quota così attribuita al socio ai fini IRPEF non può tuttavia essere considerata al netto delle imposte dovute dalla società, non essendo ipotizzabile alcun pagamento a riguardo. Non è applicabile alla fattispecie il divieto di doppia imposizione di cui all'art. 67 del D.P.R. n. 600/73, trattandosi di soggetti diversi e di imposte diverse.

## **Sentenza del 05/04/2017 n. 499 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6**

### **Intitolazione:**

**Cancellazione della società dal registro delle imprese - estinzione - differimento fiscale degli effetti estintivi ex Legge n. 175/2014 - non opera retroattivamente**

### **Massima:**

Il differimento quinquennale ai fini fiscali degli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese, introdotto con legge n. 175/2014, non opera retroattivamente, non avendo la norma valenza interpretativa. Nella particolare fattispecie, essendo la cancellazione della società intervenuta in data anteriore all'entrata in vigore della nuova disciplina, l'eventuale avviso di accertamento riferito alla società estinta avrebbe dovuto essere notificato ai soci, ricorrendone i presupposti.

## **Sentenza del 05/04/2017 n. 509 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2**

### **Intitolazione:**

**Accertamento sintetico - opponibilità scudo fiscale - art. 38, D.P.R. n. 600/73 - art. 13-bis, D.L. n. 78/2009 - art. 14, D.L. n. 350/2001**

### **Massima:**

La presenza di capitali scudati, ex art. 13-bis del D.L. n. 78/2009, con espresso richiamo dell'art. 14 del D.L. n. 350/2001, preclude l'emissione di accertamenti sintetici per le annualità fino al 31/12/2008 nei limiti delle somme regolarizzate, senza che il contribuente abbia l'onere di provare una correlazione diretta tra gli incrementi di spesa posti a fondamento del reddito così accertato e l'impiego degli importi oggetto dell'emersione.

## **Sentenza del 13/04/2017 n. 591 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2**

### **Intitolazione:**

**Accertamento - nullità della notifica - tempestiva impugnazione entro i termini di decadenza - sanatoria per raggiungimento dello scopo - si applica**

### **Massima:**

L'invalidità del procedimento notificatorio in relazione alla mancata affissione alla porta richiesta dall'art. 140 c.p.c. opera sul piano della nullità e non già dell'inesistenza. Conseguentemente, la tempestiva proposizione del ricorso da parte del contribuente, qualora effettuata entro i termini di decadenza dell'azione impositiva, è idonea a sanare la nullità della notifica.

## **Sentenza del 27/04/2017 n. 621 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3**

### **Intitolazione:**

**Accertamento - induttivo - cessione di azienda - valore dichiarato o definito ai fini del REGISTRO  
- utilizzabilità per determinare la plusvalenza ai fini delle imposte dirette**

### **Massima:**

Dal valore dell'azienda dichiarato o definito ai fini del REGISTRO, l'Ufficio non può ricostruire la plusvalenza (sulla cessione d'azienda) ai fini delle imposte dirette. E ciò in forza di quanto previsto, con norma d'interpretazione autentica, dall'art. 5, comma 3, del D.lgs. n. 147/2015.

## **Sentenza del 27/04/2017 n. 624 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3**

### **Intitolazione:**

**ACCERTAMENTO - P.V.C. emesso nei confronti di un soggetto terzo - mancata allegazione - mancata conoscenza da parte del contribuente accertato - accertamento - nullità - sussiste**

### **Massima:**

**E' illegittimo, per violazione dell'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente, l'accertamento fondato sulle risultanze di un P.V.C. emesso nei confronti di un terzo, se tale P.V.C. non è allegato all'accertamento medesimo o non risulta conosciuto dal contribuente accertato**



## Sentenza del 17/05/2017 n. 724 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6

### **Intitolazione:**

Accertamento - reddito di impresa - plusvalenza patrimoniale di cessione - valore ai fini dell'imposta di registro - utilizzo - mero indizio

### **Massima:**

L'automatico accertamento ai fini reddituali della plusvalenza di cessione fondato unicamente sul valore assunto ai fini dell'imposta di registro è illegittimo, trattandosi di imposte aventi natura e presupposto differenti. Tale prassi deve inoltre ritenersi definitivamente superata ad effetto dell'art. 5, c. 3 del D.Lgs. n. 147/2015, il quale stabilisce che gli artt. 58, 68, 85 e 86 del TUIR e gli artt. 5, 5-bis, 6 e 7 del D.Lgs. n. 446/97 si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende, nonché per la costituzione ed il trasferimento di diritti reali sugli stessi "l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro" o delle imposte ipotecaria e catastale. Il criterio utilizzato ai fini della determinazione del valore assume quindi valenza meramente indiziaria e non costituisce, di per sé soltanto, prova certa della plusvalenza effettivamente realizzata.

## **Sentenza del 26/05/2017 n. 771 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4**

### **Intitolazione:**

**Diniego di rimborso - scudo fiscale - disconoscimento - effetti restitutori dell'imposta sostitutiva - non sussistono - art. 12, c. 1, D.L. n. 350/2001**

### **Massima:**

Il disconoscimento da parte dell'Amministrazione finanziaria della validità e degli effetti della procedura di rimpatrio dei capitali esteri, nella specie, non effettivamente realizzata dal contribuente, non consente la ripetibilità dell'imposta sostitutiva del 2,5% versata ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.L. n. 350/2011. La norma, operando una sostituzione della primitiva obbligazione tributaria con le somme ed i valori autodenunciati, determina una novazione dell'obbligazione, avente ad oggetto esclusivamente il pagamento di un importo forfetariamente determinato, sulla base della presentazione della dichiarazione riservata. In particolare, il prelievo conseguente all'accertamento delle disponibilità estere e il conseguente ordinario assoggettamento delle stesse ad imposizione, non colpisce il medesimo presupposto impositivo della disconosciuta operazione di emersione, non realizzandosi pertanto alcuna duplicazione di tassazione.

## Sentenza del 15/06/2017 n. 874 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3

### **Intitolazione:**

**ACCERTAMENTO - società di persone e soci - verifica della Guardia di Finanza ordinata nell'ambito di un diverso processo civile - fondamento della pretesa impositiva - legittimità**

### **Massima:**

Sono legittimi gli accertamenti emessi nei confronti di una società di persone e dei soci che siano stati fondati su di una verifica della Guardia di Finanza disposta in esecuzione di un ordine del Tribunale nell'ambito di una causa civile (nella specie, di scioglimento del matrimonio tra i due soci, nella quale uno dei due soci lamentava la mancata percezione di utili durante l'attività sociale chiedendo all'altro coniuge il rendiconto della relativa gestione). L'Amministrazione finanziaria, infatti, può avvalersi di qualsiasi elemento di prova, acquisito legittimamente, con esclusione di quelli la cui utilizzabilità discenda da una specifica disposizione di legge tributaria o dal fatto di esser stati acquisiti in violazione di diritti fondamentali di rango costituzionale.

## Sentenza del 15/06/2017 n. 877 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3

### **Intitolazione:**

Accertamento sintetico - annualità definita - scostamento biennale - necessita - art. 38, c. 4, D.P.R. n. 600/73

### **Massima:**

La norma contenuta nel comma quarto dell'art. 38, nella previgente formulazione, prevede la necessità che lo scostamento di oltre un quarto tra il reddito sinteticamente accertato e quello dichiarato sussista per almeno un biennio. L'intervenuta definizione delle liti fiscali pendenti in riferimento ad una delle annualità (2004 e 2005), con conseguente sterilizzazione degli effetti della pretesa erariale, comporta automaticamente il venir meno delle condizioni poste a fondamento della rettifica anche dell'altra annualità congiuntamente accertata.

## Sentenza del 16/06/2017 n. 897 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4

### Intitolazione:

Accertamento - enti associativi - attività commerciale - regime fiscale agevolato - requisiti - democraticità della gestione

### Massima:

A prescindere dalla terminologia nominalmente adottata dall'ente (Associazione Sportiva Dilettantistica ovvero Associazione Promozione Sociale) le condizioni di accesso ai regimi fiscali agevolati decadono per la sostanziale violazione delle principali regole di trasparenza e di funzionamento della vita associativa, obbligatoriamente finalizzata al perseguimento degli scopi istituzionali secondo le modalità definite dallo statuto. In particolare, effettuati gli opportuni riscontri sui libri sociali e sulla documentazione amministrativa, deve ritenersi elusa la democraticità della gestione qualora un ristretto numero di persone soltanto, in assenza della prova di rituali convocazioni, figuri costantemente quale gruppo di controllo di tutte le assemblee e di tutte le riunioni del comitato direttivo, procedendo così all'approvazione di bilanci, rendiconti, preventivi e spese in regime di assoluta autonomia ed esclusività.

## **Sentenza del 02/08/2017 n. 1213 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2**

### **Intitolazione:**

**Avviamento - Art. 15 D.P.R. 131/86 - Cessione d'azienda.**

### **Massima:**

Nel caso, troverebbero applicazione le presunzioni fissate dall'art. 15 D.P.R. 131/86, in quanto la cessione sarebbe corroborata da elementi gravi, precisi e concordanti, quali la continuazione nello stesso locale della stessa attività con la contestuale chiusura e riapertura di nuovo esercizio, nonché l'avvenuto cessazione dell'attività da parte del cedente, circostanza anch'essa confermata dalla chiusura dell'esercizio e successiva riapertura senza soluzione di continuità.

## **Sentenza del 02/08/2017 n. 1216 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2**

### **Intitolazione:**

**Accertamento sintetico - spesa per incrementi patrimoniali - irrilevanza degli acquisti successivi alle annualità accertate - art. 38, c. 5, D.P.R. n. 600/73 (ante D.L. n. 78/2010, conv. L. n. 122/2010)**

### **Massima:**

Nella previgente formulazione dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/73, secondo una logica e testuale lettura dell'asse temporale, le spese per incrementi patrimoniali effettuate in epoca successiva rispetto alle annualità accertate sono irrilevanti non possono essere utilizzate per intercettare la reale capacità contributiva del contribuente.

## **Sentenza del 03/08/2017 n. 1221 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione I**

### **Intitolazione:**

**Accertamento - interposizione fittizia - attribuzione presuntiva dei ricavi al titolare effettivo - legittimità - art. 37, c. 3, D.P.R. n. 600/73**

### **Massima:**

In caso di interposizione, sia reale sia fittizia, è corretta l'azione dell'ente impositore volta a ricostruire, ai sensi dell'art. 37, c. 3 del D.P.R. n. 600/73, sulla base degli elementi raccolti, la effettiva entità dei ricavi riferibili al soggetto interponente, con ricorso a presunzioni gravi, precise e concordanti.



## **Sentenza del 24/10/2017 n. 1487 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione I**

### **Intitolazione:**

**ACCERTAMENTO - Società cessata - Art. 28, comma 4, D.lgs. 175/2014 - Retroattività - non sussiste.**

### **Massima:**

E' nullo l'accertamento emesso nei confronti di una società cancellata dal registro delle imprese prima dell'entrata in vigore dell' Art. 28, comma 4, D.lgs. 175/2014, che prevede la possibilità di notificare gli atti di recupero dei tributi entro i cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese , ma che non ha efficacia retroattiva, per cui può trovare applicazione esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione sia avvenuta dopo il 13.12.2014.

## **Sentenza del 13/11/2017 n. 1543 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6**

### **Intitolazione:**

**Accertamento bancario - nuovi limiti per i prelevamenti - art. 32, D.P.R. n. 600/73 - norma sostanziale non retroattiva**

### **Massima:**

In tema di accertamenti bancari, la novellata formulazione dell'art. 32 del D.P.R. n. 600/73 (modificato con D.L. n. 193/2016, conv. L. n. 225/2016) in riferimento ai nuovi limiti di rilevanza dei prelevamenti deve intendersi di natura sostanziale e non processuale e, pertanto, non suscettibile di applicazione retroattiva.

## **Sentenza del 27/11/2017 n. 1609 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6**

### **Intitolazione:**

**Accertamento sintetico - nuovo redditometro - art. 38. D.P.R. n. 600/73 - D.L. n. 78/2010 - applicazione retroattiva - preclusa**

### **Massima:**

Le disposizioni sul nuovo redditometro, introdotte dal D.L. n. 78/2010 e vigenti per gli anni 2009 e seguenti per espressa previsione normativa, non sono suscettibili di applicazione retroattiva, stante la portata sostanziale e non procedurale della novellata disciplina.

## Sentenza del 27/11/2017 n. 1616 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione I

### **Intitolazione:**

Avviso di accertamento - vizio di sottoscrizione - eccezione formulata in grado di appello - inammissibile

### **Massima:**

La possibilità di impugnazione dell'avviso di accertamento sottoscritto da funzionario non abilitato deve essere fatta valere nel ricorso introduttivo del giudizio (Cass., n. 381/2016). Conseguentemente risulta inammissibile l'eccezione formulata per la prima volta in grado di appello. Peraltro, l'art. 61, c. 2 del D.P.R. n. 600/73 prevede espressamente che la nullità dell'accertamento ai sensi del terzo comma dell'art. 42 e del terzo comma dell'art. 43 e, in genere, per difetto di motivazione, debba essere eccepita a pena di decadenza in primo grado.

## Sentenza del 04/12/2017 n. 1708 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 5

### Intitolazione:

### Scudo fiscale - effetto preclusivo sull'attività di accertamento

### Massima:

Il rimpatrio o la regolarizzazione dei capitali esteri si perfeziona con il pagamento dell'imposta sostitutiva e non può costituire elemento utilizzabile in sfavore del contribuente; l'adesione a tale procedura preclude ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi di imposta per i quali non è ancora decorso il termine per l'azione impositiva alla data di entrata in vigore del relativo decreto, fino a concorrenza degli importi scudati. Le uniche limitazioni previste dalla legge all'opponibilità dell'effetto preclusivo sono: l'aver subito accertamenti o ispezioni prima della data di presentazione della dichiarazione riservata ex art. 13 bis, comma 7 del D.L. n. 350/2001 e la non effettività della detenzione estera delle attività rimpatriate ed indicate nella dichiarazione riservata fino al 31 dicembre 2008. Nel caso di specie, avendo l'Ufficio puntualmente verificato la regolarità della procedura seguita, la successiva attività di controllo, sulla scorta di circolari interne, sulla ideale stratificazione delle somme rimpatriate ai fini degli imponibili accertabili sinteticamente, deve considerarsi *contra legem* in rapporto all'art. 13 bis del D.L. n. 78/2013 ed alle disposizioni di cui al D.L. n. 305/2001, che non consentono l'accertamento indipendentemente da ogni presunzione di maggior reddito sugli importi coperti dallo scudo.

## **Sentenza del 05/12/2017 n. 1714 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6**

### **Intitolazione:**

**Società in accomandita semplice - IRPEF - accertamento al socio accomandante**

### **Massima:**

Il maggior reddito imponibile accertato in capo alla società in accomandita semplice non può essere automaticamente imputato pro quota per trasparenza anche al socio accomandante che non partecipava alla gestione societaria, in assenza della dimostrazione (con onere probatorio gravante sull'Amministrazione) dell'effettiva distribuzione in suo favore di tale importo.

## Sentenza del 18/12/2017 n. 1813 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6

### **Intitolazione:**

Avviso di accertamento - indagini finanziarie - vendita al dettaglio - puntuale corrispondenza tra incassi e versamenti bancari - non necessita - art. 32, D.P.R. n. 600/73

### **Massima:**

Non esiste norma giuridica che imponga al dettagliante di versare giornalmente in banca l'esatto ammontare di quanto incassato dai clienti; sicché sembra più logico che parte dell'incasso venga trattenuto dall'imprenditore per poter dare il resto ai primi clienti della giornata successiva o per pagare i fornitori per somme di limitato importo. Tali considerazioni, aderenti a diffuse condotte comunemente riscontrate, appaiono conformi a canoni di ragionevolezza, soprattutto per esercizi commerciali di ridotte dimensioni, in regime di contabilità semplificata. Si ritengono pertanto irrilevanti i temporanei scostamenti, qualora i versamenti bancari complessivamente effettuati nell'esercizio non eccedano i corrispettivi già contabilizzati e dichiarati dal contribuente.

## **Sentenza del 18/12/2017 n. 1814 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6**

### **Intitolazione:**

**Avviso di accertamento - reddito di impresa - parametri - onere della prova**

### **Massima:**

La motivazione dell'avviso di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri, ma deve essere integrata (anche sotto il profilo probatorio) con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio; solo in questo modo, può emergere la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione basata sui suddetti parametri e la giustificabilità di un onere della prova contraria a carico del contribuente.



## **Sentenza del 19/12/2017 n. 1822 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4**

### **Intitolazione:**

**IRPEF - redditi dei fabbricati - locazione ad uso commerciale - imponibilità fino a provvedimento di convalida di sfratto per morosità**

### **Massima:**

Per le locazioni di immobili non abitativi il relativo canone, ancorché non percepito, va comunque dichiarato nella misura in cui risulta dal contratto, fino a quando intervenga una causa di risoluzione. E' da escludersi la non tassabilità dei canoni riferibili al periodo antecedente rispetto alla data del provvedimento di convalida di sfratto per morosità.

## **Sentenza del 27/12/2017 n. 1879 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione I**

### **Intitolazione:**

**Accertamento imposte - Violazioni fiscali - Professionista infedele - Culpa in vigilando - Responsabilità contribuente - Sussiste.**

### **Massima:**

**E' sanzionabile il contribuente che abbia ommesso di controllare l'operato del professionista a cui ha delegato la gestione dei propri adempimenti fiscali per le violazioni dallo stesso commesse a suo nome.**

## Sentenza del 05/01/2017 n. 25 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione I

### Intitolazione:

**ACCERTAMENTO - dichiarazione integrativa "a favore" - termine di presentazione - errori od omissioni - possibilità di farli valere anche sede contenziosa - sussistenza**

### Massima:

Ai sensi dell'art. 2, c. 8-bis, del d.p.r. n. 322/1998, la dichiarazione integrativa "a favore" può essere presentata dal contribuente non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. Tuttavia, come affermato anche dalla Cassazione, S.U., sent. n. 13378/2016, il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa, in sede contenziosa può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione ed incidenti sull'obbligazione tributaria (Nella specie, la CTP ha annullato l'iscrizione a ruolo ex art. 36-bis, d.p.r. n. 600/73, con la quale erano recuperate a tassazione maggiori imposte conseguenti alla mancata indicazione in dichiarazione di alcune ritenute che il contribuente aveva subito. Secondo la CTP, anche se la dichiarazione integrativa era stata presentata solo dopo la notifica della cartella di pagamento ex art. 36-bis cit., e dopo che il termine per la presentazione della dichiarazione a favore era spirato, trattandosi di errore meramente formale nella compilazione della dichiarazione che non aveva determinato alcuna perdita di gettito per l'Erario, tale emenda poteva essere fatta valere in sede contenziosa determinando la nullità del recupero effettuato dall'Ufficio).

## **Sentenza del 12/01/2017 n. 60 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione I**

### **Intitolazione:**

**ACCERTAMENTO - Fallimento - motivazione - PVC - notificato all'impresa in bonis - accertamento - notificato al curatore - rinvio al PVC - mancata allegazione - invalidità - sussiste - presunzione di conoscenza del PVC da parte del curatore - esclusione**

### **Massima:**

E' viziato da carenza di motivazione l'atto di accertamento notificato al curatore fallimentare e motivato mediante il rinvio ai contenuti di un PVC reso noto solo all'imprenditore quando era ancora in bonis ma non anche al curatore medesimo. A tal proposito, essendo il fallito obbligato a consegnare all'imprenditore tutta la documentazione amministrativa dell'impresa, è legittimo presumere che anche il PVC notificato all'imprenditore quando era in bonis sia stato trasmesso al curatore che, quindi, lo abbia potuto conoscere: trattasi, tuttavia, di presunzione iuris tantum che non consente di ritenere assolutamente certo il passaggio di detto PVC, unitamente al resto della documentazione amministrativa dell'impresa, dal fallito al curatore fallimentare.

## Sentenza del 12/05/2017 n. 742 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 3

### Intitolazione:

**Contraddittorio endoprocedimentale - tributi non armonizzati - obbligo generalizzato - non sussiste**

### Massima:

Al di fuori del campo dei tributi armonizzati non incombe sull'Amministrazione Finanziaria alcun obbligo di attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, fatta salva l'applicazione dell'art. 12, Legge n. 212/2000 per le verifiche, ispezioni ed accessi effettuali presso i locali di imprese, professionisti ed artigiani (Cass., SS.UU. n. 24823/2015).

### Intitolazione:

**Raddoppio dei termini - art. 12, D.L. n. 78/2009, conv. L. n. 102/2009 - norma procedimentale - applicabilità ad annualità precedenti - sussiste**

### Massima:

Il raddoppio dei termini di accertamento, relativamente ai redditi per i quali risulta applicabile la presunzione di sottrazione alla tassazione degli investimenti e delle attività di natura finanziaria detenute nei Paesi a regime fiscale privilegiato, introdotto dall'art. 12, c. 2-bis del D.L. n. 78/2009, conv. L. n. 102/2009, si applica anche alle annualità per le quali, alla data di entrata in vigore del citato provvedimento legislativo di natura procedurale, l'Amministrazione non era ancora decaduta dall'esercizio del potere impositivo (nel caso, anno di imposta 2006).

### Intitolazione:

**Avviso di accertamento - verifica presso terzi - motivazione per relationem - contenuto essenziale - art. 42, D.P.R. n. 600/73**

### Massima:

Gli atti relativi ad una verifica eseguita presso un istituto bancario terzo, ancorché non precedentemente conosciuti dal contribuente e non allegati, possono legittimamente essere posti a fondamento di un avviso di accertamento, a condizione che nella motivazione ne sia riprodotto il contenuto essenziale. Nella fattispecie, una scheda redatta dalla Guardia di Finanza, contenente gli elementi essenziali della verifica svolta nei confronti dell'istituto bancario limitatamente ai rapporti assicurativi intrattenuti con il contribuente (numero di contratto, data di stipula, data di versamento ed importo del premio), allegata ad un precedente avviso di accertamento, regolarmente notificato e tempestivamente impugnato.

## **Sentenza del 15/05/2017 n. 746 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 6**

### **Intitolazione:**

**Abuso del diritto - art. 10-bis, L. n. 212/20002**

### **Massima:**

Qualora l'Ufficio contesti espressamente un indebito vantaggio tributario, costituisce obbligo attivare la particolare procedura istruttoria di cui all'art. 10-bis della Legge n. 212/2000 che regola la materia dal 1° ottobre 2015. Non essendo stato attivato il contraddittorio preventivo tramite la richiesta di chiarimenti, prescritta a pena di nullità dalla norma citata, l'avviso di accertamento emesso sul presupposto dell'abuso del diritto deve ritenersi illegittimo.

## Sentenza del 17/05/2017 n. 762 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 4

### Intitolazione:

Avviso di accertamento - sottoscrizione - delega di firma - condizioni

### Massima:

Secondo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con le sentenze n. 22800/2015, n. 22803/2015 e n. 24492/2015, affinché possa sussistere un valido provvedimento di delega è necessaria che la stessa contenga specificatamente le esigenze di servizio che la motivano; indichi l'ambito di applicazione ed i suoi limiti; indichi le generalità del soggetto delegato e la sua connessione con il provvedimento da adottare; circoscriva la durata, che non può essere indeterminata, restando onere dell'Amministrazione fornire e dimostrare il corretto esercizio del potere di delega. Nel caso particolare, dalla lettura delle produzioni (Disposizione di Servizio n. 1/2016 ed allegata Tabella A) non è dato rinvenire le condizioni sopra indicate, limitandosi il provvedimento citato ad una generica descrizione di atti con l'indicazione della qualifica necessaria per la sottoscrizione degli stessi, senza che alcun nominativo sia associato allo specifico atto da sottoscrivere. Inoltre, la durata indeterminata del provvedimento risulta incompatibile con la necessità di individuare una univoca connessione con l'atto da sottoscrivere.

## **Sentenza del 05/01/2017 n. 13 - Comm. Trib. Prov. Imperia Sezione I**

### **Intitolazione:**

**Interposizione fittizia - Operazioni soggettivamente inesistenti - Art. 12 Statuto del Contribuente - Atto di formale contestazione - D.P.R. 633/72.**

### **Massima:**

Il diritto a contraddire prima dell'emissione dell'atto autoritativo, ancor più in un contesto così come oggi delineato dalle recenti modifiche normative con il superamento della distinzione tra atto di accertamento ed atti della riscossione e l'avvento dell'accertamento esecutivo, non può essere considerato una semplice opportunità precoce di tutela comunque "differibile" ma rappresenta un vero e proprio diritto di allegazione preventiva da parte del contribuente delle ragioni utili a scongiurare l'emissione dell'atto autoritativo, tra l'altro divenuto, ormai, anche esecutivo.



## **Sentenza del 05/01/2017 n. 14 - Comm. Trib. Prov. Imperia Sezione I**

### **Intitolazione:**

**Assicurazioni sulla vita - Accertamento sintetico - Redditometro**

### **Massima:**

Sono polizze di natura mista e quindi assoggettabili ai fini di un accertamento sintetico, tramite l'applicazione dei parametri del cd. Redditometro, quelle che prevedono la possibilità di riscatto da parte del beneficiario dell'intero capitale versato, maggiorato degli interessi maturati, nell'ipotesi in cui si verifichi l'evento morte, risultando pur sempre assicurazioni sulla vita.

## **Sentenza del 29/03/2017 n. 159 - Comm. Trib. Prov. Imperia Sezione 2**

### **Intitolazione:**

**Plusvalenza - Artt. 67, 1° e 2° comma D.P.R. 917/86 - Intervento speculativo.**

### **Massima:**

In conformità al più recente indirizzo giurisprudenziale la Commissione ritiene che la cessione di terreni già edificati non dia luogo a plusvalenze, non essendo decisivo al riguardo, il fatto che l'acquirente proceda alla demolizione del fabbricato esistente per realizzarne uno nuovo. Quest'ultima circostanza, attiene, infatti alla sfera soggettiva di un soggetto diverso (l'acquirente) da quello interessato dall'imposizione fiscale, e costituisce evento futuro rimesso alla sua esclusiva potestà. Si osserva infine che le ipotesi di tassazione delle plusvalenze sono tassative e non possono essere individuate facendo riferimento ad un intervento speculativo presunto.

## **Sentenza del 13/09/2017 n. 309 - Comm. Trib. Prov. Imperia Sezione I**

### **Intitolazione:**

Capitali ed attività detenuti all'estero - Art. 32 D.P.R. n. 600/73 - Art. 2 D. Lgs. 687/2001 - art. 12 comma 2 e 2 bis D.L. n. 78/2009 - Raddoppio dei termini di prescrizione.

### **Massima:**

L'inversione dell'onere della prova in ordine alla presunzione della illecita sottrazione ad imposta degli investimenti e delle attività di natura finanziaria costituiti all'estero è indubbiamente una norma di portata sostanziale e quindi l'applicazione retroattiva, in mancanza di esplicita previsione derogatoria, deve ritenersi preclusa. In effetti è difficilmente sostenibile

## Sentenza del 14/06/2017 n. 207 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione I

### Intitolazione:

**IRES - inerenza dei costi - onere probatorio - grava sul contribuente**

### Massima:

La nozione di inerenza è collegata e funzionale al concetto di reddito di impresa, grandezza calcolata al netto dei costi sostenuti per la sua produzione. In tale prospettiva, inerente è tutto ciò che, sul piano dei costi e delle spese, l'impresa ha affrontato per l'attuazione dell'oggetto e delle finalità dell'attività economica esercitata, tramite "immediato e diretto" nesso causale. L'onere probatorio, anche in base al criterio della vicinanza della prova, grava sul contribuente, il quale potrà dimostrare, anche con mezzi diversi dalle scritture contabili, purché costituenti elementi certi e precisi, l'attinenza delle voci di costo al processo di formazione del reddito, con conseguente riconoscimento della deducibilità fiscale delle stesse.

## **Sentenza del 03/07/2017 n. 225 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione 2**

### **Intitolazione:**

**IRES - interposizione fittizia di manodopera - operazioni soggettivamente inesistenti - deducibilità - ammissibile**

### **Massima:**

In caso di interposizione fittizia di manodopera, la non contestata ed innegabile effettività delle operazioni, ancorché soggettivamente inesistenti, non preclude la deducibilità delle stesse, trattandosi di costi realmente sostenuti dall'impresa. Ciò nel rispetto del principio di capacità contributiva, di cui all'art. 53 Cost.

## **Sentenza del 09/01/2017 n. 11 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 2**

### **Intitolazione:**

**ACCERTAMENTO - Irap e altro - Definizione agevolata per adesione - Errata quantificazione dell'imposta da versare ai fini definitivi - Istanza di autotutela, per il rimborso di quanto versato in più del dovuto - Immodificabilità dell'atto perfezionativo dell'adesione nell'an e nel quantum - Inammissibilità del ricorso**

### **Massima:**

Una volta che il contribuente abbia definita una controversia tributaria, mediante adesione, versando l'Irap nella misura risultante dall'atto di definizione agevolata, egli non potrà chiedere il rimborso di quanto versato in più. Tanto, poiché il perfezionamento dell'adesione risulta equiparabile alla definitività dell'avviso di accertamento (con intangibilità della pretesa sia nell'an che nel quantum). Per cui, sebbene l'entità del tributo da versare sia frutto di errore materiale commesso nella contabilizzazione dell'IVA su parte dei corrispettivi annotati nelle scritture contabili, la cui correzione avrebbe prodotto una riduzione di quelli dichiarati ai fini Irap, il contribuente non potrà chiedere alcun rimborso.

## Sentenza del 26/01/2017 n. 62 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 2

### **Intitolazione:**

**ACCERTAMENTO - Ires-Irap-Iva- Fusione per incorporazione di società di capitale - Abuso del diritto - condotta posta in essere ante 1.10.2015 (regime transitorio art.10 bis L.212/2000) - necessità della prova dell'indebito vantaggio fiscale - carenza - non sussistenza dell'abuso**

### **Massima:**

Nell'ipotesi in cui si sia in presenza di una fusione per incorporazione di società di capitale, non si applica l'art.10 bis della L.212/2000 (come introdotto con l'art.1, co.1, D.Lgs.5.08.2015, n.128), in tema di "nuova disciplina anti-abusiva", laddove, l'ufficio non provi l'esistenza di un indebito vantaggio fiscale, nonché di un insieme di elementi oggettivi che attestino che, tale indebito vantaggio, rappresenti scopo essenziale dell'operazione

## **Sentenza del 20/02/2017 n. 104 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 3**

### **Intitolazione:**

**IRPEF-IRAP-IVA- Accertamenti bancari ai sensi art.32, comma 1, num.2), D.P.R.700/73 -  
Lavoratore autonomo - Legittimità della valutazione della documentazione bancaria, da parte  
dell'ufficio, riferita alle sole operazioni di versamento**

### **Massima:**

**Legittimo l'operato dell'Ufficio laddove, nell'esaminare la documentazione bancaria acquisita - peraltro in  
modo legittimo - ai fini della valutazione del reddito imputabile al contribuente, libero professionista,  
prenda in considerazione esclusivamente le operazioni finanziarie di versamento.**



## **Sentenza del 24/02/2017 n. 128 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione I**

### **Intitolazione:**

**ACCERTAMENTO - Irpef-Irap-Iva - Reddito di impresa - Termini di accertamento - raddoppio in presenza di obbligo di invio di notizia di reato**

### **Massima:**

La "norma transitoria" di cui al comma 132, dell'art.1, della Legge 28.12.2015, n.208, disciplinando la stessa materia (operatività transitoria del raddoppio dei termini di accertamento), avrebbe avuto effetto sostitutivo della regola dettata dal comma terzo, art.2, del D.Lgs.128/2015. Cosicché, non si avrebbe "raddoppio" laddove la notizia di reato venisse inviata dopo la scadenza del termine "ordinario" di accertamento.

## **Sentenza del 10/03/2017 n. 141 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione I**

### **Intitolazione:**

**ACCERTAMENTO -Irpef-Irap-Iva - Reddito di impresa - Costituzione di Consorzio per installazione e assistenza attività di "gestione calore" di condomini - Consorzio con "attività esterna" - Scopo mutualistico di natura residuale - Finalità di conseguimento di indebito vantaggio fiscale - Abuso del diritto (si configura)**

### **Massima:**

Ove venga costituito un Consorzio con attività "esterna" ex art.2612 cod.civ., costituisce valutazione di fatto - spettante al giudice - l'appuramento, alla luce dei patti consortili e dell'attività in concreto esercitata, se, il ricorso a tale organizzazione, abbia o meno avuto, quale fine unico, il conseguimento di un indebito risparmio fiscale (in applicazione di tale principio, il Collegio ha ritenuto ravvisabile un'ipotesi di "abuso del diritto")

## Sentenza del 23/03/2017 n. 173 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 2

### **Intitolazione:**

ACCERTAMENTO - Iva e altro - Associazione Sportivo Dilettantistica - Trattamento fiscale agevolato - Requisiti di cui all'art.148 Tuir - Ripartizione dell'onere probatorio - Carenza delle produzioni dell'ufficio - Illegittimità della pretesa

### **Massima:**

Laddove un ente senza scopo di lucro dimostri l'esistenza degli elementi essenziali, richiesti dall'art.148 Tuir, attestanti lo svolgimento dell'attività no-profit, incombe all'ufficio, l'onere di offrire elementi probatori di segno contrario, atti a sostanziare la fondatezza della pretesa. In caso contrario, la carenza dell'attività dell'ufficio, rende illegittimo l'accertamento.

## **Sentenza del 19/05/2017 n. 256 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 3**

### **Intitolazione:**

**ACCERTAMENTO -IRPEF-IRAP-IVA - Accertamenti parametrici - Studi di Settore - legittimità**

### **Massima:**

Legittimo l'accertamento basato sulle risultanze di Studio di Settore, laddove il risultato parametrico, sia supportato da ulteriori elementi di presunzione qualificata. Nel caso di specie, la reiterazione negli anni, di risultati incongrui ed antieconomici (valutati, in concreto).

## Sentenza del 23/05/2017 n. 270 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 2

### **Intitolazione:**

ACCERTAMENTO - IRPEF - Detrazione d'imposta per installazione di impianti per il risparmio energetico - Mancata comunicazione all'ENEA, entro il termine di 90 giorni - Eventuale "rimessione in bonis" - Non spettanza - Buona fede - Inapplicabilità delle sanzioni -

### **Massima:**

Non spetta l'agevolazione/detrazione d'imposta connessa ad installazione di impianti per il risparmio energetico, laddove la comunicazione all'ENEA, sia effettuata oltre il termine di novanta giorni, stante l'interpretazione rigorosa dell'art.4, comma1 bis del D.M.19.02.2007, come modificato dal D.M.07.04.2008. Tuttavia nel caso in cui, il contribuente, pur avendo effettivamente installato l'impianto, in buona fede abbia ritardando l'adempimento, così senza potersi avvalere dell'istituto della "rimessione in bonis", la relativa sanzione potrà non essere applicata.

## **Sentenza del 24/05/2017 n. 278 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 2**

### **Intitolazione:**

**ACCERTAMENTO -IRPEF e altro - Accertamento nei confronti di società di persone cessata -  
Legittimità**

### **Massima:**

Legittimo l'accertamento nei confronti di S.a.s. -estinta-, laddove la richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese, sia stata presentata in data successiva al 31.12.2014. Tanto, in accordanza con la "nuova" disciplina prevista dall'art.2495 cod.civ., come modificato dall'art.28 del D.Lgs.175/2014.

## **Sentenza del 22/06/2017 n. 310 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 3**

### **Intitolazione:**

**IRPEF- Società di persone - Cancellazione dal registro delle imprese oltre il 31.12.2014 - Accertamento - Legittimità**

### **Massima:**

Non può verificarsi, rispetto alle finalità fiscali di cui all'art.28 del D.Lgs.175/2014, l'effetto estintivo della società - anche se sia di persone - ove la richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese sia stata presentata in epoca successiva al 31.12.2014. Tanto, in conformità di costante orientamento della Cassazione, a partire da quanto affermato dalle SS.UU., con le sentenze nn.4060, 4061 e 4062 del 2010 (ribadito dalla stessa Cassazione, Sez.V<sup>^</sup>, con Ord.19142/2016 e altre), in relazione al perimetro di applicazione del nuovo testo dell'art.2495 cod.civ.. (riferim.art.2495 cod.civ. -art.28 D.Lgs.175/2014)

## **Sentenza del 21/07/2017 n. 341 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione I**

### **Intitolazione:**

**Accertamento - indagini finanziarie - contraddittorio preventivo per i tributi armonizzati - prova di resistenza**

### **Massima:**

In applicazione dei principi indicati dalla nota sentenza Cass. SS.UU. n. 24823/2015 in tema di contraddittorio preventivo per quanto ai tributi armonizzati, grava sul contribuente accertato l'onere di presentare, ora per allora, documenti idonei a dimostrare l'infondatezza della pretesa erariale. Nel caso di specie, non avendo il contribuente provato analiticamente i singoli movimenti, non è stata superata la presunzione di ricavi attribuita per legge alle movimentazioni contestate, non rilevando neppure, pertanto, l'omessa instaurazione del contraddittorio.



## Sentenza del 01/08/2017 n. 346 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione I

### **Intitolazione:**

Atti imposables - nullità della notifica - sanatoria per raggiungimento dello scopo - art. 156, c. 2, c.p.c. - si applica

### **Massima:**

In tema di atti d'imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa d'efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto, quando ne risulti inequivocabilmente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l'esercizio del potere all'Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio (Cass., n. 8374/2015). Pertanto, anche la nullità della notificazione degli atti aventi natura "imposables" è suscettibile di sanatoria ex art. 156, c. 2, c.p.c., desumibile anche dalla tempestiva impugnazione estesa anche al merito della pretesa tributaria.

## **Sentenza del 09/08/2017 n. 357 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione I**

### **Intitolazione:**

**IRES-IVA- Costi - Deducibilità delle Imposte sul reddito e di quelle per cui è già prevista la rivalsa (come l'IVA) - Non ammissibile**

### **Massima:**

Non può essere operata la deduzione dal reddito di impresa, delle imposte per le quali è prevista la rivalsa -come l'IVA-, in base al principio dettato dall'art.99 del TUIR. (riferim.art.99 TUIR)

### **Intitolazione:**

**IRES-IVA -Ricavi - Presunzione di onerosità del finanziamento da parte di socio - Prova contraria - Onere del contribuente - Mancanza - Configurabilità di mutuo fruttifero - Sussiste**

### **Massima:**

Si presume oneroso il prestito concesso dal socio in favore della società partecipata, ai sensi dell'art.43 TUIR, laddove non venga fornita la prova - a carico del contribuente - che si tratti di versamento eseguito a diverso titolo. Diverso titolo, che deve risultare dai bilanci allegati alle dichiarazioni dei redditi della società (come previsto tassativamente dal TUIR). (riferim.art 43 TUIR)

## **Sentenza del 02/10/2017 n. 384 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 3**

### **Intitolazione:**

**ACCERTAMENTO - Iva-Irap - Accertamento in base a Studi di Settore - Preventivo contraddittorio tra ufficio e contribuente - Onere probatorio in tema di giustificazione dello scostamento rispetto agli standards presuntivi - Assolvimento da parte del contribuente - Illegittimità della pretesa**

### **Massima:**

E' da affermare l'illegittimità dell'accertamento mediante Studio di Settore laddove, all'esito dell'obbligatoria fase endoprocedimentale del contraddittorio, il contribuente abbia fornita giustificazione dello scostamento, del reddito dichiarato, rispetto a quello risultante dall'applicazione del metodo parametrico, in base agli standards dello Studio di Settore.

## Sentenza del 13/10/2017 n. 400 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione I

### Intitolazione:

ACCERTAMENTO - Irpef-Irap-Iva - Evasore totale - Accertamento mediante Spesometro - Legittimità

### Massima:

E' legittimo l'accertamento basato sulle risultanze del c.d."Spesometro", introdotto con l'art.28 del D.L.78/2010, nel caso in cui il contribuente, non abbia fornita la prova che i redditi presuntivamente imputatigli, derivino da cespiti diversi, posseduti nello stesso periodo d'imposta, esenti o soggetti a ritenuta alla fonte. Tanto più nel caso in cui il contribuente sia un "evasore totale" (per cui, in tema di elementi probatori da porre a fondamento della pretesa, torna applicabile il comma 2 dell'art.39, DPR.600/73).

## **Sentenza del 13/11/2017 n. 415 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione I**

### **Intitolazione:**

**Accertamento - indagini finanziarie - temporanee differenze tra incassi e versamenti bancari - irrilevanza - art. 32, D.P.R. n. 600/73**

### **Massima:**

Nelle attività commerciali al dettaglio è fisiologico riscontrare un divario temporale tra gli incassi registrati e i versamenti bancari, senza che su tali transitori scostamenti operi la presunzione di maggior ricavo di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 600/73. Ne consegue l'irrilevanza fiscale delle differenze di micro periodo, fermo restando il necessario confronto tra i corrispettivi complessivamente contabilizzati e dichiarati ed i versamenti bancari effettuati nel corso dell'intero esercizio.

# CATASTO

**Sentenza del 20/09/2017 n. 1297 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione I**

**Intitolazione:**

**CATASTO - Rendita catastale - Qualificazione vani - Angolo cottura.**

**Massima:**

Al fine dell'attribuzione della rendita catastale l'angolo cottura fornito dei relativi impianti è da considerarsi vano qualunque sia la superficie.

## **Sentenza del 16/11/2017 n. 1586 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione I**

### **Intitolazione:**

**CATASTO - Classificazione catastale - Cave minerarie - Reddito dominicale - Non sussiste**

### **Massima:**

Le cave sono escluse dalla stima fondiaria per la determinazione del reddito dominicale e producono soltanto redditi di natura industriale.

## **Sentenza del 03/02/2017 n. 230 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione I**

### **Intitolazione:**

**ATTI CATASTALI - atti di classamento - motivazione - riferimento alla sola categoria, classe e rendita - insufficienza**

### **Massima:**

Gli atti di classamento non possono avere come motivazione la sola enunciazione degli elementi oggettivi della categoria catastale, della classe e della rendita, calcolata in base alle consistenze ricavate dagli elaborati, in quanto gli atti stessi sono incontestabilmente provvedimenti di natura valutativa e, come tali, devono essere adeguatamente motivati.



## **Sentenza del 26/01/2017 n. 65 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione I**

### **Intitolazione:**

**CATASTO - Accertamento catastale - Motivazione - Unità immobiliari appartenenti alle Categorie Speciali (D/E) - Docfa - Elementi di fatto riportati dal contribuente in denuncia - Sufficienza - Legittimità**

### **Massima:**

E' legittimo l'avviso di accertamento catastale che sia motivato in riferimento agli elementi di fatto riportati dal contribuente nella denuncia Docfa, di cui al DM.701/94 (che si ritengono pacifici, tra le parti). Tanto, avendo presente la natura "fortemente partecipativa" del procedimento Docfa e il valore di self-expleining, degli elementi essenziali dichiarati, costituenti dati oggettivi qualificanti l'immobile.

## CONTENZIOSO

**Sentenza del 03/01/2017 n. 1 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1**

**Intitolazione:**

**Interpello - tutela dell'affidamento - revoca del parere favorevole - tardività - inefficacia**

**Massima:**

La revoca da parte della Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate del parere favorevole fornito al contribuente a seguito di interpello (duplice, nel caso di specie) non può intervenire in epoca successiva all'effettivo svolgimento dell'operazione, dovendosi pertanto considerare del tutto priva di effetti.

## Sentenza del 17/01/2017 n. 36 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6

### Intitolazione:

**PROCESSO TRIBUTARIO - atto di riscossione - questione di merito - concessionario -sgravio del ruolo - evento estraneo alla sua sfera - "soccombenza virtuale" - sussiste - spese processuali - comunque dovute**

### Massima:

Il processo tributario non diversamente da quello civile o amministrativo, è in linea generale ispirato al principio di responsabilità per le spese del giudizio, sicchè la compensazione delle spese nel caso di cessazione della materia del contendere (nella specie, per intervenuto sgravio da parte dell'ente impositore), rendendo inoperante quel principio, determinerebbe un ingiustificato privilegio per la parte che ha posto in essere un comportamento conseguente, di regola, al riconoscimento della fondatezza della controparte (c.d. "soccombenza virtuale"). In tale contesto, nell'ipotesi di giudizio relativo ad un atto di riscossione in cui rilevino questioni di merito della pretesa tributaria, non sussistendo litisconsorzio necessario tra l'amministrazione finanziaria e l'Agente della riscossione, la legittimazione passiva spetta solo all'ente titolare del credito tributario, con la conseguenza che il concessionario, qualora non voglia rispondere della lite, ha l'onere di chiamare in causa lo stesso ente impositore. Pertanto, se il Concessionario non si avvale di tale facoltà, esso non può andare esente dal pagamento delle relative spese processuali, sebbene l'esito del giudizio sia stato determinato da un accadimento estraneo alla sua sfera di azione (e cioè dallo sgravio disposto dall'ente creditore a seguito della notificazione dell'atto di riscossione al contribuente).

## **Sentenza del 13/02/2017 n. 201 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3**

### **Intitolazione:**

**Contenzioso tributario - Assistenza tecnica - Assenza od invalidità incarico al difensore .**

### **Massima:**

In caso di mancanza o invalidità dell'incarico al difensore l'inammissibilità può essere dichiarata solo dopo l'inutile decorso di un termine perentorio assegnato dal giudice, a norma dell'art. 182, comma 2, del C.p.c., richiamato dall'art. 12, comma 10, del D. Lgs n. 546/92.

## **Sentenza del 21/02/2017 n. 251 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4**

### **Intitolazione:**

**PROCESSO TRIBUTARIO - provvedimento di diniego di rimborso - mancata indicazione del termine entro cui ricorrere - ricorso - notifica - oltre 60 giorni - possibile**

### **Massima:**

In conformità a Cass., sent. n. 20634/2008, la mancanza nella comunicazione di diniego di rimborso dell'indicazione sia del termine per l'impugnazione che delle forme che dell'autorità a cui è possibile ricorrere, determina l'impossibilità per il termine di l'impugnazione di decorrere, rendendo quindi possibile impugnare il medesimo atto anche oltre il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione.

## Sentenza del 07/04/2017 n. 514 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione I

**Intitolazione:**

**Contenzioso tributario - Sentenze**

**Massima:**

Della questione copia/incolla delle sentenze si sono occupate anche le Sezioni Unite delle Corti di cassazione, secondo le quali una sentenza non può essere qualificata quale "opera dell'ingegno di carattere creativo appartenente alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, al teatro e alla cinematografia. (Nel caso di specie la Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello sia nel merito che sulla doglianza relativa al possibile utilizzo copia/incolla riportato nella sentenza emessa dai giudici di prime cure).

## **Sentenza del 27/04/2017 n. 623 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3**

### **Intitolazione:**

**Litisconsorzio necessario. Assenza. Nullità sentenza. Non sussiste.**

### **Massima:**

La mancata integrazione del litisconsortium necessarium non comporta la nullità della sentenza nel caso in cui tutti i procedimenti dei litisconsorti siano stati trattati contemporaneamente.

## **Sentenza del 02/05/2017 n. 665 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6**

### **Intitolazione:**

**Contenzioso - litisconsorzio necessario - soci di società di capitale "trasparente" - sussiste**

### **Massima:**

Nel giudizio avviato da società di capitali "trasparente", analogamente a quello radicato da società di persone, i soci sono litisconsorti necessari. Ne consegue che, se tale giudizio viene celebrato in assenza dei soci, la sentenza adottata è affetta da nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado.



## **Sentenza del 15/05/2017 n. 694 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 5**

### **Intitolazione:**

**Definizione liti fiscali pendenti - valore non superiore a 20 mila euro - controversia pendente al 1° maggio 2011 - uniche condizioni richieste - Legge n. 111/2011**

### **Massima:**

Le controversie fiscali di valore non superiore ai 20 mila euro, pendenti alla data del 1° maggio 2011 devono ritenersi definibili per effetto della Legge n. 111/2011. Ciò indipendentemente dal fatto che il giudicato si sia formato anteriormente all'entrata in vigore della norma agevolativa, non essendo tale aspetto espressamente apprezzato dalla formulazione testuale della disposizione. Pertanto, verificato il valore della controversia e ritenuta la stessa pendente alla data spartiacque del 1° maggio 2011, la definizione presentata dal contribuente deve ritenersi corretta e produttiva di effetti, con illegittimità del contrario provvedimento di diniego emesso dall'Agenzia.

## **Sentenza del 22/06/2017 n. 948 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione I**

### **Intitolazione:**

**Contenzioso - difetto di rappresentanza - omessa regolarizzazione - inammissibilità del ricorso: sussiste**

### **Massima:**

Il ricorrente persona giuridica sta in giudizio per mezzo di chi, al momento della proposizione, ne risulti il legale rappresentante. L'eventuale difetto di rappresentanza può essere sanato (ex art. 182 c.p.c., richiamato dall'art. 12, u.c., c.p.t.). In mancanza di regolarizzazione il ricorso deve esser dichiarato inammissibile.

## **Sentenza del 22/08/2017 n. 1247 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione I**

### **Intitolazione:**

**Art. 53 D.lgs. 546/92 - Carattere devolutivo dell'appello - Deduzioni in contrapposizione.**

### **Massima:**

Rileva il Collegio che l'appello si limita genericamente a richiamare "tutte le deduzioni ed eccezioni formulate nel corso del giudizio di primo grado". Risulta, dunque, evidente la assoluta mancanza di una qualsivoglia critica alla decisione di primo grado, essendosi la contribuente appellante limitata a richiamare, senza neppure riprodurle, le deduzioni difensive iniziali, senza prendere minimamente in considerazione il contenuto della sentenza di primo grado, che viene tacciata di erroneità ed illegittimità senza neanche denunciare un vizio di omesso esame dei motivi dell'originario ricorso.

## **Sentenza del 22/09/2017 n. 1325 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6**

### **Intitolazione:**

**Contenzioso tributario - Giudice tributario - Valutazione in via equitativa - Non ammissibile.**

### **Massima:**

Nel processo tributario la motivazione della sentenza deve sempre trovare fondamento nelle valutazioni di merito derivanti dall'accertamento dell'ufficio e dalle dichiarazioni del contribuente ed il giudice deve fornire le motivazioni che lo inducono a ridurre l'accertamento dell'ufficio, non potendo fare unicamente ricorso al generico parametro della comune esperienza.

## **Sentenza del 29/09/2017 n. 1349 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione I**

### **Intitolazione:**

**Processo tributario - Prova testimoniale - Esclusa - Dichiarazione di terzo - Ammessa.**

### **Massima:**

Nel processo tributario l'art. 7, comma 4 del D. Lgs. n. 546/1992 vieta espressamente l'ammissione della prova testimoniale e del giuramento, ma non la valutazione di deposizioni trascritte nei verbali degli Uffici finanziari e della Guardia di Finanza e di documenti contenenti dichiarazioni di terzi, anche a favore del contribuente.

## **Sentenza del 17/10/2017 n. 1475 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4**

### **Intitolazione:**

**CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Autotutela - Atto di diniego - impugnabilità - Non sussiste**

### **Massima:**

E' inammissibile il ricorso contro un provvedimento di rigetto per istanza di annullamento in autotutela di un atto divenuto definitivo, sia perché l'autotutela è caratterizzata da discrezionalità, sia perché è inammissibile un giudizio sulla legittimità di un atto impositivo divenuto definitivo.

## **Sentenza del 07/12/2017 n. 1745 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3**

### **Intitolazione:**

**PROCESSO TRIBUTARIO - Agente della Riscossione - Agenzia delle Entrate - d.lgs. n. 156/2015 - rappresentanza in giudizio - legali esterni alla struttura - esclusione - conseguenza.**

### **Massima:**

In base al d.lgs. n. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 l'Agente per la riscossione, ora Agenzia delle Entrate - Riscossione, e l'Agenzia delle Entrate possono costituirsi in giudizio solo tramite personale interno o facente parte della sovrastruttura. Non è, pertanto, più accettabile la delega di rappresentanza concessa a legali esterni. L'errata costituzione in giudizio, rilevabile in ogni stato e grado, determina quindi l'estromissione dal processo dell'Agente della Riscossione con conseguente impossibilità di valutare quanto dallo stesso prodotto in giudizio.

## Sentenza del 21/03/2017 n. 490 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 3

### Intitolazione:

### Diniego di autotutela - impugnazione - solo per profili di illegittimità del rifiuto

### Massima:

Il ricorso avverso un provvedimento di diniego di autotutela consente l'impugnazione unicamente al fine di dedurre gli eventuali vizi di legittimità riferibili al provvedimento medesimo, non essendo consentito, al contrario, contestare la fondatezza della pretesa erariale (Cass., n. 22253/2015). Diversamente, attraverso l'impugnazione del diniego di esercizio di autotutela, si consentirebbe l'aggiramento del termine decadenziale previsto, a garanzia del principio della certezza del diritto e della tendenziale stabilità dei rapporti giuridici, per l'impugnazione degli atti impositivi, che rimarrebbero così esposti a riesame a tempo indeterminato.



## Sentenza del 11/04/2017 n. 616 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 3

### **Intitolazione:**

Processo tributario - principio di non contestazione - art. 115 c.p.c. - applicabilità - conseguenze processuali

### **Massima:**

In applicazione del principio di "non contestazione" enunciato dall'art. 115 c.p.c., applicabile al processo tributario, un fatto addotto da una parte e non contestato in maniera specifica dalla controparte non necessita di prova e deve essere posto a base della decisione. Nel caso particolare, la mancata costituzione in giudizio da parte dell'Agente della riscossione non consente alcuna contraddizione in merito alle eccezioni del ricorrente, con la conseguenza, per il Giudice, di dover ritenere attendibili le difese contenute nel ricorso ed accoglibili le richieste di annullamento formulate dal contribuente.

## **Sentenza del 05/01/2017 n. 18 - Comm. Trib. Prov. Imperia Sezione I**

### **Intitolazione:**

**Contributo unificato tributario - art. 13 co 6 quater D.P.R.M 115/2002 - Avvisi bonari - Art. 23 Cost.**

### **Massima:**

L'invito al pagamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 248 del TUSG non è atto impugnabile autonomamente di fronte alla Commissione Tributaria in quanto detta comunicazione e/o invito si limita a comunicare al contribuente che risulta omesso o insufficiente il versamento del C.U.. Invero, tale atto non contiene una pretesa tributaria definita e non produce effetti immediati nella sfera del contribuente ma sono qualificabili come avvisi impugnabili ai sensi del D.Lgs. 546/1992 gli atti contenenti una pretesa erariale ormai definita.

## Sentenza del 03/03/2017 n. 101 - Comm. Trib. Prov. Imperia Sezione 2

### Intitolazione:

Processo tributario - condanna alle spese - soccombenza virtuale - si applica

### Massima:

La condotta processuale di Parte pubblica, responsabile di non avere tempestivamente accolto le evidenti ragioni del contribuente e di averlo costretto a ricorrere al Giudice tributario giustificano l'applicazione del principio della "soccombenza virtuale", con condanna dell'Ufficio alle spese di lite nonostante la cessazione della materia del contendere tardivamente intervenuta nelle more del giudizio.

## **Sentenza del 10/03/2017 n. 148 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione I**

### **Intitolazione:**

**CONTENZIOSO - Processo tributario - Società di fatto - Assimilabilità a società di persone - Litisconsorzio necessario - Integrazione contraddittorio nei confronti di tutti i soci - Mancanza - Inammissibilità del ricorso**

### **Massima:**

Nel caso sia impugnato l'accertamento nei confronti di una Sdf, ci si trova in presenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario, in analogia con quanto avviene per le Società di persone. Per cui, necessita che il contraddittorio venga integrato con la chiamata in giudizio di tutti i partecipi. Con la conseguenza che, ove nessuna della parti costituite nel processo, provveda alla chiamata, si concreta l'inammissibilità del ricorso.

## **Sentenza del 24/03/2017 n. 177 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 3**

### **Intitolazione:**

**CONTENZIOSO - Processo tributario - Cessazione della materia del contendere - Spese di giudizio  
- Soccombenza virtuale**

### **Massima:**

Anche nelle ipotesi di estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, sussiste l'obbligo, per il Giudice, di valutare la sussistenza delle condizioni per l'addebito della spese della lite, in virtù del principio della c.d. "socombenza virtuale".

## **Sentenza del 24/05/2017 n. 281 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 2**

### **Intitolazione:**

**Processo tributario - Comunicazione di irregolarità, ai sensi art.36 bis D.P.R.600/73 - Impugnazione - Ammissibilità**

### **Massima:**

E' ammissibile la proposizione di ricorso contro la Comunicazione di irregolarità, prevista dall'art.36 bis del D.P.R.600/73, ai fini della definizione delle poste di debito tributario riscontrate dal controllo automatizzato della dichiarazione. Tanto, ravvisandosi un interesse concreto ed attuale del contribuente, nei confronti di pretesa già idoneamente individuata nell'an e nel quantum.

## Sentenza del 14/11/2017 n. 417 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 2

### Intitolazione:

Processo tributario - liti da riscossione - legittimazione passiva

### Massima:

E' riconosciuta all'Agenzia delle Entrate titolare del diritto di credito oggetto della controversia la legittimazione passiva a stare in giudizio anche per conto dell'Agente della riscossione, per vizi imputabili alla specifica attività da quest'ultimo posta in essere.

## DOGANE

**Sentenza del 08/05/2014 n. 217 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione I**

**Intitolazione:**

Registro - Avviso di liquidazione - Agevolazioni prima casa - Acquisto di appartamento e successivamente di autorimessa pertinenziale con fruizione dell'agevolazione prima casa - Alienazione entro l'anno dell'appartamento e riacquisto di nuovo appartamento - Revoca dell'agevolazione relativamente all'autorimessa - Illegittimità.

**Massima:**

Deve ritenersi illegittima la revoca dell'agevolazione prima casa alla pertinenza di immobile ceduto entro l'anno dall'acquisto, avendo il legislatore associato il vincolo pertinenziale a quello dell'abitazione principale, nella fattispecie a quel preciso immobile che il contribuente riteneva di dover adibire ad abitazione principale.



## Sentenza del 22/03/2017 n. 415 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3

### Intitolazione:

DAZI DOGANALI - royalties - assoggettamento ai dazi doganali - condizione - inclusione nel valore della merce in dogana - loro pagamento quale condizione per la vendita - pagamento eseguito ad un terzo diverso dal venditore - rapporto di controllo tra venditore e terzo - Agenzia delle Dogane - onere della prova - incombenza

### Massima:

L'art. 32 del CDC prevede che le royalties, non comprese nel prezzo della merce importata, devono essere incluse nel valore doganale se costituiscono condizione per la vendita delle merci, di modo che il loro mancato pagamento possa impedire la fornitura dei prodotti; se, invece, l'acquisto non è subordinato al pagamento delle royalties, queste non devono essere incluse nel valore della merce in dogana. In particolare, ai sensi dell'art. 159 del DAC, il corrispettivo o il diritto di licenza legato ad un marchio deve essere incluso nel valore della merce solo se tale merce è posta in commercio con il marchio di fabbrica e l'acquirente non la possa ottenere da altri fornitori non legati al titolare dei diritti. Inoltre, nel caso in cui le royalties siano pagate ad un soggetto terzo rispetto al fornitore dei beni, in base all'art. 160 del CAD, le condizioni previste dall'art. 157 del DAC si intendono assolte solo se il venditore chiede all'acquirente di effettuare tale pagamento, se risulta provato che le royalties sono riferibili alle merci oggetto di valutazione e che il pagamento è una condizione di vendita. Pertanto, nel caso di pagamento effettuato ad un soggetto terzo rispetto al fornitore dei beni, la richiesta di maggiori dazi sull'importo delle royalties è subordinato al fatto che l'Agenzia delle Dogane dimostri che il loro pagamento costituisce obbligo e condizione per la vendita della merce, che il venditore, diverso dal licenziante, in mancanza di tale pagamento non avrebbe proceduto alla vendita della merce e che tra il venditore ed il terzo sussiste un controllo tale da giustificare il pagamento delle royalties al terzo.

## **Sentenza del 13/04/2017 n. 588 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2**

### **Intitolazione:**

**DAZI DOGANALI - accise - esenzione - forniture di carburante - imbarcazioni extra comunitarie utilizzate per fini commerciali - applicazione - spettanza**

### **Massima:**

Fino al 25/03/2012, data a partire dalla quale è entrata in vigore la modifica dell'art. 2, c. 3, del Codice della Nautica da diporto, anche le imbarcazioni battenti bandiera extra UE, utilizzate a fini commerciali e destinate al diporto tramite contratti di noleggio, potevano usufruire dell'esenzione dal pagamento delle accise sul rifornimento di carburante senza la necessità di particolari condizioni e senza l'obbligo di iscrizione nel Registro internazionale, potendo tale esenzione ricavarsi dal testo del punto 3 della Tabella A allegata al D.lgs. n. 504/95 che escludeva le esenzioni dalle accise per le sole imbarcazioni private da diporto, esclusione ribadita anche dal D.M. n. 577/1995.

## **Sentenza del 16/11/2017 n. 1585 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione I**

### **Intitolazione:**

**DOGANE - Dazi doganali - Olaf - Valenza probatoria - Sussiste.**

### **Massima:**

Il rapporto dell' Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) è idoneo a fornire rilevanza probatoria nei procedimenti amministrativi e giudiziari, in forza del Regolamento CEE 1073/99 e può costituire il fondamento di un avviso di rettifica inerente la provenienza delle merci importate.

## Sentenza del 22/12/2017 n. 439 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 3

### Intitolazione:

**DOGANE - Invito bonario - impugnabilità - sussiste.**

### Massima:

Costituisce atto impugnabile, l'Avviso bonario con cui l'Amministrazione doganale invita il contribuente al pagamento del dazio accertato. Tanto, in forza del principio generale sull'interesse ad agire previsto dall'art.100 cod.proc.civ.

### Intitolazione:

**DOGANE - Dazi doganali pretesi, dopo esaurimento dei mezzi processuali di impugnativa (sino alla Cassazione, adita anche in via di revocazione) e di quelli procedurali straordinari previsti dall'art.239 Codice Doganale Comunitario, in materia di sgravio. Tutti, contrari al contribuente - Ulteriore istanza per autotutela - pareri negativi degli Organi sovraordinati nazionali e dell'Unione europea - Rilevanza generale dell'interesse dello Stato e dell'UE alla riscossione di tributi accertati in via definitiva - Sussiste**

### Massima:

Legittima la pretesa alla riscossione del tributo (doganale) accertato in via definitiva, dopo esaurimento di tutti i rimedi processuali (sino alla Cassazione, adita anche in via di revocazione). Nonché della reiezione di istanza ex art.239 CDC, per lo sgravio daziario. Legittimità, ribadita anche in sede di autotutela, sulla base di pareri, vincolanti per l'ufficio doganale locale, espressi da Organi sovraordinati nazionali e dell'Unione, che hanno rimarcato l'intangibilità del giudicato e la prevalenza, dell'interesse dello Stato e dell'U.E (essendo, i dazi doganali, risorsa propria), alla riscossione di tributi non più contestabili giudizialmente.

# IMPOSTA PUBBLICITA'

**Sentenza del 01/03/2017 n. 318 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6**

**Intitolazione:**

**TRIBUTI LOCALI - Imposta sulla installazione dei mezzi pubblicitari e sulla pubblicità - esenzione - insegna di esercizio - nozione - distribuzione automatico di fotografie - fattispecie.**

**Massima:**

Le insegne contenenti la denominazione dell'impresa e, l'indicazione della tipologia dell'attività esercitata, che siano idonee a contraddistinguere il luogo ove si svolge l'attività professionale, devono essere considerate insegne di esercizio e non insegne pubblicitarie. Come tali, ai sensi dell'art. 2 bis, D.L. n. 13/2002 conv. in L. n. 75/2002, esse non scontano il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari per la superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Pertanto, anche in assenza di prova da parte del Concessionario in ordine alla dimensione del mezzo pubblicitario accertato, le insegne esposte sui distributori automatici di fotografie devono essere ritenute esenti dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità concorrendo a contraddistinguere in modo chiaro l'attività che la società svolge all'interno dei propri supporti commerciali, dovendo quindi essere ritenute delle insegne di esercizio.

## **Sentenza del 09/08/2017 n. 359 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione I**

### **Intitolazione:**

**IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - Insegna di esercizio - Prestazione di servizio a mezzo distributore automatico - Pertinenza della sede dell'azienda - Esenzione dal tributo - Compete**

### **Massima:**

La cabina fototessera può essere considerata sede secondaria dell'azienda, essendo - di fatto - una pertinenza di quest'ultima. Tanto, ai fini della configurabilità di un'ipotesi di "insegna di esercizio", prevista dal comma 1 bis, art.17 del D.Lgs.15.11.1993 n.507, aggiunto dall'art.10 L.448/2001, in tema di esenzione dell'Imposta di Pubblicità. Tanto, a seguito di orientamento assunto dalla Corte di Cassazione, confermato con l'ord.16.01.2013 n.5337. (riferim.art.17, co.1 bis D.Lgs.504/93)

## IMU – ICI

**Sentenza del 02/02/2017 n. 157 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2**

**Intitolazione:**

**IMU/ICI - pertinenza di immobile utilizzato da ente non commerciale - esenzione: non sussiste**

**Massima:**

La pertinenza (nella specie adibita a magazzino) di immobile utilizzato da un ente religioso, pur se per le finalità (assistenziali, etc.) previste dall'art. 7, lett. i), del decreto ICI, non rientra nell'ambito dell'esenzione ivi prevista. La legge, infatti, esonera da tributo esclusivamente le pertinenze di fabbricati destinati all'esercizio del culto.

## Sentenza del 06/02/2017 n. 159 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 5

### Intitolazione:

**TRIBUTI LOCALI - ICI - porti - area demaniale - aree e fabbricati funzionalmente legati ad esigenze di sbarco/imbarco e instradamento merci - esenzioni - spettanza**

### Massima:

In tema di ICI, nel caso delle aree portuali, l'esenzione deve coprire tutto ciò che è funzionalmente legato alle esigenze dello sbarco/imbarco e dell'instradamento delle merci. Pertanto, in un terminal contenitori l'esenzione deve essere estesa alle porzioni di fabbricato in cui trova la sua sede il personale addetto al coordinamento e alla programmazione delle operazioni di sbarco/imbarco e alla gestione dei piazzali, ai magazzini ed ai depositi destinati ad accogliere le merci in transito, ai locali di appoggio per il personale che opera sulle banchine (spogliatoi, posti di ristoro dedicati), alle rimesse dei veicoli di servizio fra banchine e piazzale, alle eventuali officine per la manutenzione e riparazione delle gru di banchina e dei mezzi per la movimentazione interna ai porto. Nel caso di terminal passeggeri (traghetti e crociere) devono essere esenti da ICI le strutture per l'accoglimento ed il transito dei passeggeri sbarcati e imbarcati, salvo per le strutture commerciali eventualmente ospitate (bar, ristoranti, negozi). In tale contesto, l'area demaniale facente parte di un compendio destinato al traffico marittimo o ad operazioni strettamente necessarie alle attività portuali ed i fabbricati che insistono su tale area rientrano nella categoria catastale E/I e sono pertanto esenti da ICI in quanto privi di autonomia funzionale e reddituale, se destinati ad attività strettamente connesse a quelle portuali.



## Sentenza del 28/02/2017 n. 300 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione I

### **Intitolazione:**

ICI - Art. 2, comma primo, lett. b) D. Lgs. n. 504/92 - mera potenzialità edificatoria - base imponibile - concrete condizioni.

### **Massima:**

Una volta convenuto sul fatto che per stabilire la natura del terreno è necessario fare riferimento al criterio della "mera potenzialità edificatoria" resta comunque l'esigenza di tenere concretamente conto, nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonché della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio. (Nel caso di specie la Commissione tributaria regionale ha ritenuto che l'appellante, nel caso concreto, abbia correttamente determinato la base imponibile dell'ICI alla luce delle concrete condizioni nelle quali versava l'area oggetto di imposizione all'epoca presa in considerazione).

## Sentenza del 21/02/2017 n. 301 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione I

### Intitolazione:

TRIBUTI LOCALI - ICI - esenzione - D.Lgs. n. 504/1992, art. 7., c. 1, lett. i) - ente religioso svolgente attività assistenziale - condizioni

### Massima:

In tema di ICI, l'esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504/1992, art. 7, c. 1, lett. i), è subordinata alla compresenza di un requisito "oggettivo", rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate, e di un requisito "soggettivo", costituito dal diretto svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. La sussistenza del requisito "oggettivo" deve essere accertata in concreto, verificando che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale e la sua prova spetta al soggetto che pretende l'applicazione dell'esenzione. In particolare, la sussistenza del requisito oggettivo può essere desunta esclusivamente sulla base di documenti che attestino a priori il tipo di attività cui l'immobile è destinato, occorrendo invece verificare che tale attività, pur rientrante tra quelle esenti, non sia svolta, in concreto, con le modalità di un'attività commerciale (fattispecie relativa ad un ente religioso che svolgeva attività assistenziale).

## **Sentenza del 18/04/2017 n. 610 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione I**

### **Intitolazione:**

**Tributi locali - ICI - aliquota agevolata prima casa - accorpamento funzionale di unità immobiliari distinte - art. 8, D.Lgs. n. 504/92 - condizioni**

### **Massima:**

In conformità al principio formulato, in ultimo, dalla Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 12269/2010, ai fini ICI, il contemporaneo utilizzo di più unità catastali attigue come facenti parte di un'unica abitazione principale (anche se ciascuna distinta unità di titolarità esclusiva di un solo coniuge, in regime di separazione dei beni) non costituisce ostacolo all'applicazione, per tutte, dell'aliquota agevolata prevista. Ciò a condizione che il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale propria delle singole unità catastali che lo compongono, assumendo rilievo, a tal fine, non il numero delle stesse, ma la prova dell'effettiva utilizzazione come abitazione principale dell'immobile complessivamente considerato, ferma restando la spettanza della detrazione prevista dall'art. 8, c. 2 del D.Lgs. n. 504/92 per una volta soltanto.

## **Sentenza del 13/10/2017 n. 1465 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3**

### **Intitolazione:**

**ICI - Esenzione - Ente ecclesiastico - Art. 7, comma 1 D. Lgs. 504/1992.**

### **Massima:**

Ha diritto all'esenzione ICI l'Ente ecclesiastico che, pur avvalendosi di una ONLUS per la gestione dei servizi di assistenza in locali di sua proprietà, dimostri l'identità soggettiva tra la ONLUS e l'Ente stesso avendo creato l'Organizzazione per lo svolgimento di attività di pubblico interesse.

## **Sentenza del 22/11/2017 n. 1596 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione I**

### **Intitolazione:**

**ICI - Sanzioni - Contenzioso - Riscossione frazionata - Sussiste.**

### **Massima:**

Le disposizioni sul pagamento frazionato di cui al primo e al secondo comma dell'art. 68 del D.Lgs. 546/1992, si applicano anche ai casi in cui non sia espressamente prevista la riscossione frazionata, come nel caso delle sanzioni in materia di Ici.

## Sentenza del 04/12/2017 n. 1686 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6

### Intitolazione:

ICI - detrazione - "abitazione principale" - definizione - abitazione principale del ricorrente e dei suoi familiari - necessità.

### Massima:

In tema di ICI, ai sensi dell'art. 1, c. 173, lett. b), L. n. 296/2006, una unità immobiliare può essere riconosciuta come "abitazione principale", ai fini della spettanza della relativa detrazione e dell'applicazione dell'aliquota ridotta, solo se costituisca la dimora abituale, non solo del ricorrente, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione nell'ipotesi in cui tale requisito sia riscontrabile solo nel ricorrente e difetti invece nei familiari. Al fine del riconoscimento dell'agevolazione in parola, le risultanze anagrafiche rivestono un valore presuntivo circa il luogo di residenza effettiva e possono esser superate da prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento e suscettibile di apprezzamento riservato alla valutazione del giudice (nella specie, trattasi di avviso di accertamento emesso dal Comune di Lavagna con cui era disconosciuta l'agevolazione sul presupposto che i bassi consumi di energia elettrica fossero incompatibili con una permanenza prolungata del ricorrente. Inoltre, la moglie del ricorrente risultava risiedere con il figlio minore in una abitazione di proprietà sita in un altro Comune. La CTR non ha riconosciuto la spettanza dell'agevolazione in quanto, anche volendo aderire alla tesi del contribuente secondo cui egli effettivamente risiedeva nel Comune di Lavagna, la stessa condizione non sussisteva per la moglie ed il figlio. Inoltre, nessuna rilevanza è stata riconosciuta alla "separazione di fatto" dei coniugi trattandosi di circostanza solamente affermata senza elementi inconfutabili di prova).

## Sentenza del 11/04/2017 n. 610 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 14

### **Intitolazione:**

**Tributi locali - I.C.I. - stabilimento balneare - installazioni stagionali temporanee - presupposto impositivo - sussiste**

### **Massima:**

Il diritto del concessionario di uno stabilimento balneare che abbia ottenuto anche il riconoscimento della facoltà di edificare e mantenere sulla spiaggia una costruzione, più o meno stabile, consistente in vere e proprie strutture edilizie o assimilate (sale ristoranti, locali d'intrattenimento e da ballo, caffè, spogliatoi muniti di servizi igienici e docce, etc.) integra una vera e propria proprietà superficiaria, sia pure avente natura temporanea, sottoposta ad obbligo di accatastamento. Nel caso in questione, i fabbricati, pur difettando del requisito della infissione permanente al suolo, essendo impiantati al primo maggio e rimossi al trenta settembre, integrano il presupposto impositivo del tributo, limitatamente al periodo di effettiva installazione.

## **Sentenza del 19/05/2017 n. 254 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 3**

### **Intitolazione:**

**ICI - Aree edificabili - Imponibilità oggettiva - Verifica della sussistenza della potenzialità edificatoria- Vincolo assoluto di inedificabilità - Conseguente non debenza dell'imposta.**

### **Massima:**

**Non è dovuta l'ICI su terreno pertinenziale che, secondo le previsioni dello strumento urbanistico generale, sia incluso in Zona connotata da obbligo di preservazione del preesistente, con esplicito divieto assoluto di edificazione.**



## **Sentenza del 19/05/2017 n. 266 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 3**

### **Intitolazione:**

**IMU - Accertamento di maggiore imposta - Mancato svolgimento di preventiva fase endoprocedimentale - Tributo non armonizzato - Omissione non invalidante.**

### **Massima:**

Nel caso di accertamento di un tributo locale (IMU), non appare essere invalidante l'omessa instaurazione di una fase preventiva di confronto con il contribuente. Richiamo alla decisione delle SS.UU.della Cassazione, di cui alla sent.06.10.2015, dep.09.12.2015, n.24823. Idoneità, al riguardo, del confronto ante instaurazione della fase giudiziale (nel corso del quale, diverse osservazioni critiche del contribuente risultino accolte, con ridefinizione della pretesa mediante atto di autotutela).

## **Sentenza del 22/12/2017 n. 448 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione I**

### **Intitolazione:**

**ICI - Lega Navale Italiana - esenzione ex art.7, co.primo lett.i), D.Lgs.504/92 - Non compete**

### **Massima:**

Costituiscono immobili soggetti ad Imposta comunale, quelli posseduti dalla Sezione Locale della LNI, considerando il prevalente scopo commerciale che connota l'attività svolta dalla stessa (organizzazione di corsi a pagamento a tariffe non simboliche o puramente destinate a coprire i costi). In tale senso, interpretando i principi posti dall'art.2 bis D.L.203/2005, come sostituito dall'art.39, D.L.223/2006, convertito in L.248/2006.

## IRPEF

### **Sentenza del 17/01/2017 n. 38 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6**

#### **Intitolazione:**

**IMPOSTE SUI REDDITI - operazioni straordinarie - scissioni - cessioni di azienda - responsabilità per il tributo - disciplina.**

#### **Massima:**

Con riferimento alle operazioni di scissione societaria, ai sensi dell'art. 173, commi 12 e 13, del d.P.R. n. 917/86, gli obblighi tributari della società scissa riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione ha effetto sono adempiuti, in caso di scissione parziale, dalla stessa società scissa, o trasferiti, in caso di scissione totale, a una società beneficiaria appositamente designata nell'atto di scissione o individuata per legge, mentre tutte le società beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito. Analogamente, in forza del principio generale stabilito dall'art. 2560 c.c., la cessione dell'azienda non libera l'alienante dai debiti tributari inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, anche se maturati anteriormente alla cessione.

## Sentenza del 18/01/2017 n. 53 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6

### Intitolazione:

**IMPOSTE SUI REDDITI - incentivo all'esodo - Corte di Giustizia UE - rimborso - art. 38 d.p.r. n. 602/1973 - termine di decadenza - decorrenza - data del pagamento - applicazione**

### Massima:

In tema di "incentivo all'esodo", il termine di 48 mesi per richiedere il rimborso di somme erroneamente trattenute decorre dalla data del loro avvenuto versamento e non dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia UE che ha dichiarato la disciplina nazionale incompatibile con il diritto dell'Unione configurando il sopravvenuto diritto al rimborso. Infatti, ed in ossequio a quanto affermato da Cass., S.U. sent. n. 13676/2014, pur se nella fattispecie vi è una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea che, con effetto retroattivo analogo a quello di una sentenza di illegittimità costituzionale, ha dichiarato in contrasto con una direttiva comunitaria self executing una norma nazionale di agevolazione fiscale, ampliandone la portata soggettiva, la posizione del soggetto che, in vigenza della norma che lo escludeva dal beneficio, è rimasto inerte fino all'intervento della sentenza (o anche successivamente) della Corte di giustizia dell'Unione Europea non è assimilabile, sotto il profilo dell'esigenza di tutela, a quella del soggetto che, avendo esercitato il proprio diritto nel termine previsto dalla legge, come all'epoca costantemente interpretata, si ritrova ex post decaduto in ragione di un imprevedibile revirement giurisprudenziale che ha, in sostanza, abbreviato il termine. Nella prima ipotesi infatti, la tutela del sopravvenuto diritto al rimborso deve ritenersi recessiva rispetto al principio della certezza delle situazioni giuridiche (tanto più cogente in materia di entrate tributarie), che riceverebbe un grave vulnus, in ragione della sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei rapporti tributari che ne deriverebbe, spettando al solo legislatore, in casi come quello in esame, la valutazione discrezionale, nel rispetto dei principi costituzionali coinvolti, in ordine all'eventuale introduzione di norme che prevedano termini e modalità di "riapertura" di rapporti esauriti.

## Sentenza del 23/02/2017 n. 276 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2

### Intitolazione:

**IMPOSTE SUI REDDITI - cessione di terreno - recupero della maggiore plusvalenza - valore definito ai fini dell'imposta di registro - presunzione di corrispondenza - inconfigurabilità**

### Massima:

La dichiarazione del contribuente, ai fini Irpef, di un valore inferiore a quello già accertato per il medesimo bene in sede di imposta di registro, non legittima l'amministrazione finanziaria a procedere all'accertamento induttivo della plusvalenza derivante da una cessione, integrando o correggendo automaticamente la relativa imposizione. Infatti, la presunzione circa la corrispondenza del corrispettivo incassato al valore venale in comune commercio, secondo il disposto dell'art. 5, 30 comma, del DLgs. n. 147/2015, non deve ritenersi sorretta solo sulla base del valore accertato o definito ai fini dell'imposta di registro. Ciò in quanto il criterio utilizzato per la determinazione del valore può rappresentare solo un "indizio" e non la prova certa della plusvalenza realizzata, in quanto le due imposte sono determinate con criteri e presupposti diversi: per l'imposta di registro si ha, infatti, riguardo al valore di mercato del bene, mentre, per la plusvalenza ai fini delle imposte sui redditi, occorre verificare la differenza realizzata tra il prezzo d'acquisto e il prezzo di cessione del bene medesimo.

## Sentenza del 05/01/2017 n. 26 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione I

### Intitolazione:

**IMPOSTE SUL REDDITO - lavoro autonomo - art. 379 c.c. - ufficio tutelare - indennità - natura retributiva e reddituale - esclusione - natura indennitaria - qualificazione - conseguenza - intassabilità**

### Massima:

L'indennità liquidata dal Giudice Tutelare per l'assistenza resa da un professionista in qualità di tutore di un soggetto interdetto non ha natura "retributiva" ma meramente indennitaria e riparatrice del patrimonio del tutore, essendo come tale intassabile quale reddito di lavoro autonomo. Tale indennità è infatti volta a ristorare il professionista incaricato delle attività perdute e delle spese sostenute. In tal senso depone anche il fatto che in base all'art. 379 comma 2 c.c., i parametri sui quali avviene la liquidazione dell'indennità non sono l'attività e l'impegno del professionista/tutore ma il patrimonio e la situazione economica del soggetto rappresentato, non potendosi, peraltro, qualificare l'indennità come "reddito" a seconda della diversa qualità soggettiva del soggetto che assume l'incarico di tutore, se cioè sia un familiare od un mero professionista.

## **Sentenza del 24/02/2017 n. 130 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione I**

### **Intitolazione:**

**IRPEF - Reddito a tassazione separata - Cessione di immobili acquisiti per successione - Plusvalenza - qualificazione della compravendita in cessione di aree edificabili anziché in cessione di fabbricati (come acquisiti a seguito della successione) - non ravvisabilità - non esistenza della plusvalenza tassabile**

### **Massima:**

Ove la cessione onerosa di fabbricati, acquisiti a seguito di successione mortis causa, riguardi immobili che, laddove demoliti, posseggano una potenzialità edificatoria inferiore alla volumetria dei fabbricati stessi (secondo lo strumento urbanistico in vigore -PUC-), tale contratto non potrà configurare un'ipotesi di cessione di aree edificabili (come tali realizzanti una plusvalenza tassabile). La compravendita, quindi, resterà qualificata come cessione di fabbricati.

## **Sentenza del 24/03/2017 n. 187 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione I**

### **Intitolazione:**

**IRPEF - Reddito da plusvalenza - Terreni agricoli per i quali risultino concessi permessi di costruire al momento della stipula dell'atto di cessione - Requisito dell'edificabilità - Sussistenza -Tassabilità ai sensi dell'art.67, co.1 TUIR**

### **Massima:**

In caso di cessione di terreni agricoli per i quali, al momento della stessa, risultino concessi permessi di costruire, è da ritenere sussistenza il requisito della loro edificabilità. Anche se, dopo l'acquisizione dei terreni, le costruzioni nel frattempo in via di realizzazione, siano state prima sospese e poi demolite (in conseguenza della rilevazione di irregolarità edilizie).



## Sentenza del 22/06/2017 n. 306 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 3

### Intitolazione:

### IRPEF-Comunicazione di irregolarità - Impugnabilità - Sussiste

### Massima:

E' da ammettere la ricorribilità di una comunicazione di irregolarità, anche se non contemplata espressamente dall'art.19 D.Lgs.546/92. Tanto, trattandosi di atto contenente una sufficiente individuazione delle ragioni dell'entità della pretesa e dei motivi della stessa (in virtù della ravvisabilità di un interesse ad agire, ai sensi dell'art.100 cod.proc.civ.). (riferim.art.19 D.Lgs.546/92 e art.100 cod.proc.civ)

### Intitolazione:

### IRPEF - Detrazione per interventi diretti al risparmio energetico - Tardività della comunicazione di ultimazione lavori all'ENEA - Decadenza

### Massima:

E' da ritenere tardiva, la comunicazione di "ultimazione lavori", inviata all'ENEA (ai sensi dell'art.4 comma 1 bis del D.M.19.02.2007, come modificato dal D.M.7.04.2008), oltre il termine di 90 gg.dall'avvenuta ultimazione. Tardività neppure sanabile, in base all'istituto della remissione, previsto dall'art.2 comma 1 D.L.16/2012, conv.in L.26.04.2012 n.44, laddove la suddetta comunicazione sia inviata, allorché sia scaduto anche il termine utile per la presentazione della prima dichiarazione dei redditi, successiva alla scadenza dei 90 gg.. (riferim. Art.4 comma 1 bis DM.19.02.2007 e art.2 co.1 DL.16/2012)

## **Sentenza del 09/08/2017 n. 349 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione I**

### **Intitolazione:**

**IRPEF - RIMBORSO - Compensi Giudici Tributari - Tassazione separata**

### **Massima:**

Compete il regime della tassazione separata sugli emolumenti erogati in periodo d'imposta successivo e quelli di competenza, laddove corrisposti dopo la data del 12 gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione. Tanto, in applicazione dell'art.51, co.1 TUIR, in tema del c.d."principio di cassa allargata" (tenuto conto della sent.142/2014, della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittimo l'art.39, comma 5, del D.L.98/2011, conv.in L.111/2011).

## **Sentenza del 12/10/2017 n. 397 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 3**

### **Intitolazione:**

**IRPEF- Collaboratore volontario - Rimborso di spese di trasferta e autostradali - Equiparabilità a reddito per Prestazione di lavoro occasionale - Non sussiste**

### **Massima:**

Non è assimilabile a "prestazioni occasionali ex art.67, lett.e, del TUIR", l'attività di collaboratore volontario del Patronato INAPA (Confartigianato), resa in base a rapporto disciplinato dall'Accordo di cui alla Circ.Ministero del Lavoro, n.10/2010, del 30.03.2010, come vistato dalla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio. Per cui, le somme ricevute dal collaboratore, a titolo di rimborso spese per trasferte ed autostradali, non possono essere qualificate come reddito.

## IVA

**Sentenza del 21/02/2017 n. 251 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4**

**Intitolazione:**

**IVA - credito - rimborso - compilazione Modello VR - necessità - esclusione - termine per il rimborso - prescrizione ordinaria**

**Massima:**

La presentazione del Modello VR non costituisce condizione temporale per l'ottenimento del rimborso di un credito IVA in quanto, una volta che il credito sia stato comunque indicato in dichiarazione, l'istanza di rimborso resta assoggettata al termine decennale di prescrizione.

## **Sentenza del 21/02/2017 n. 252 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4**

### **Intitolazione:**

**IVA - rimborso - fallimento - credito - compensazione - art. 56 L.F. - applicazione**

### **Massima:**

Anche in materia tributaria trova applicazione il principio di cui all'art. 56 Legge Fallimentare secondo cui la compensazione nel fallimento è ammessa anche quando il controcredito del fallimento diventa liquido od esigibile dopo l'apertura della procedura concorsuale, purché il fatto genetico dell'obbligazione sia anteriore alla dichiarazione di fallimento.

## **Sentenza del 21/03/2017 n. 414 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6**

### **Intitolazione:**

**IVA - "frodi carosello" - intermediario fittizio - acquisto di autovetture - estraneità alla frode - onere della prova - contribuente - incombenza**

### **Massima:**

In caso di sospetta "frode carosello" spetta al contribuente che ha portato in detrazione l'IVA di provare di aver concluso realmente l'operazione con il cedente o di non aver potuto oggettivamente conoscere il carattere fraudolento delle operazioni. Nel caso di specie, non è infatti ipotizzabile che una grossa società operante nel settore automobilistico da decenni acquisti auto dall'estero tramite un intermediario privo di esperienza e di organizzazione se non al fine di realizzare con questi un accordo fraudolento.

## **Sentenza del 02/08/2017 n. 1204 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione I**

### **Intitolazione:**

**IVA - impianti fotovoltaici - idoneità alla produzione di energia elettrica - aliquota IVA agevolata - applicazione - spettanza**

### **Massima:**

I moduli solari cablati costituiscono, di per se stessi, impianti idonei alla produzione di energia elettrica continua e non alternata. Ne deriva che, in presenza di questa circostanza di carattere oggettivo, risulta possibile l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata di cui al numero 127-quinquies della parte III - Tabella A allegata al d.p.r. n. 633/72, sia nei confronti di utilizzatori finali, sia nell'ipotesi di cessione effettuata ad altri operatori commerciali quali, ad esempio, grossisti o rivenditori.

## **Sentenza del 03/08/2017 n. 1219 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione I**

### **Intitolazione:**

**Enti locali - distacco di personale a società di capitali - soggettività IVA della società - imponibilità delle prestazioni di servizi**

### **Massima:**

L'operazione di distacco temporaneo di personale ex art. 23 bis del D.Lgs. n. 165/2001 da un comune ad una società di capitali interamente partecipata e costituita appositamente per la manutenzione del patrimonio immobiliare non rileva ai fini IVA. Ciò tuttavia non preclude, in capo alla società, soggetto passivo dell'imposta secondo l'art. 4, c. 2 del D.P.R. n. 633/72, la realizzazione del presupposto impositivo in relazione alla contabilizzazione delle somme ricevute per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria a titolo di prestazioni di servizi (e non già a titolo di rimborso dei soli costi sostenuti). Tale impostazione consente tuttavia la detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti, così come la deducibilità dei costi sostenuti, ai fini dell'imposizione diretta. L'obiettivo incertezza delle norme tributarie consente la non disapplicazione delle sanzioni, secondo l'art. 10 della Legge n. 212/2000.



## Sentenza del 12/01/2017 n. 53 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 5

### Intitolazione:

IVA - agevolazione "prima casa" - trasferimento residenza nel termine - impossibilità - fatti sopravvenuti indipendenti dalla volontà del contribuente - irrilevanza

### Massima:

Conformemente a Cass., sent. n. 2616/2016, qualora l'acquirente domandi l'agevolazione "prima casa" impegnandosi a stabilire la propria residenza nel territorio del comune dove si trova l'immobile acquistato nei 18 mesi successivi all'acquisto, il trasferimento è onere che conforma un potere dell'acquirente e che va esercitato nel su indicato termine a pena di decadenza, sul decorso del quale nessuna rilevanza va riconosciuta ad impedimenti sopravvenuti, anche se non imputabili all' acquirente. Pertanto, il mancato trasferimento della residenza dovuto al fallimento dell'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori sull'immobile in sede di preliminare di compravendita non è circostanza decisiva ai fini del riconoscimento dell'agevolazione.

## Sentenza del 05/01/2017 n. 15 - Comm. Trib. Prov. Imperia Sezione I

### Intitolazione:

Diniego di rimborso - Art. 21 D.Lg.s. n. 546/92 - Art. 30 D.P.R. 633/72.

### Massima:

L'art. 21 D.lgs. n. 546/92 che recita testualmente: la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento si pone come norma di chiusura del sistema tributario ed in quanto tale attiva la sua valenza solo in mancanza di disposizioni specifiche. Tale inciso non si ritiene quindi applicabile in materia di Iva considerando che il T.U. (D.P.R. 633/72) prevede, invece, in maniera espressa all'art. 30 la possibilità di richiedere il rimborso delle somme versate in eccedenza mentre il successivo art. 38 bis T.U. citato chiarisce e precisa le modalità attraverso le quali chiedere tale rimborso. Orbene, se pertanto deve ritenersi esclusa l'applicabilità, nel caso di richiesta di rimborso Iva dovuta, del termine decadenziale di cui all'art. 21 D. Lgs. n.546/92 non pare dubbio che, a ragione, si deve invece condividere l'opinione che ritiene il diritto al rimborso soggiacere solo al più ampio termine ordinario ex art.2946 c.c. ossia di dieci anni.

## Sentenza del 19/05/2017 n. 262 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 3

### Intitolazione:

IVA - Benefici prima casa - Immobile con caratteristiche di lusso costituito dall'accorpamento di due unità abitative originariamente censite in Categ.A/2 - Irrilevanza - Revoca agevolazione

### Massima:

E' legittima la revoca dell'agevolazione "prima casa" di immobile avente le caratteristiche di abitazione di lusso, ai sensi dell'art.6 del D.M.2.08.1969 (superficie utile superiore a mq.240). Non potendo rilevare le circostanze che, in origine, esso fosse costituito da due unità abitative distinte censite in Categ.A/2 e che, la categoria catastale proposta per la nuova unità frutto dell'accorpamento, sia stata ugualmente quella A/2. Rilevando che, l'Agenzia del Territorio, ha rettificata la classificazione proposta, attribuendo la Categ.A/1 (con accertamento divenuto definitivo). (riferim.art.6 DM.2.08.1969).

## **Sentenza del 22/12/2017 n. 441 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 3**

### **Intitolazione:**

IVA - Diniego di rimborso - ritardata presentazione delle dichiarazioni per anni precedenti quello per cui si chiede rimborso - mancata considerazione del credito d'imposta in esse risultante, da parte dell'ufficio, avendole ritenute omesse - Prevalenza del principio comunitario posto dall'art.183 della Direttiva n.2006/112/CEE - Essenzialità del riscontro dell'esistenza del credito - Illegittimità del diniego

### **Massima:**

Compete il riconoscimento del diritto al rimborso del credito IVA, evidenziato in dichiarazione e maturato in anni precedenti quello per il quale viene richiesto rimborso. Diritto spettante, anche ove le dichiarazioni per gli anni precedenti siano state presentate con un ritardo superiore ai 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario (art.2, comma settimo, DPR.322/1998). Tanto, essendo requisito essenziale quello dell'esistenza (o non contestazione) del credito stesso.

# REGISTRO

**Sentenza del 26/01/2017 n. 104 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione I**

**Intitolazione:**

**IMPOSTA DI REGISTRO - fabbricati - valore - determinazione - stime OMI - natura indiziaria - ulteriori elementi in base ai quali determinare il valore in concreto dell'immobile - necessità**

**Massima:**

Ai fini dell'imposta di registro, per determinare il valore di un fabbricato ai sensi dell'art. 51 T.U.R., le stime OMI possono costituire un indizio che legittimi l'avvio del procedimento di rettifica del valore ma non possono da sole fondare la rettifica. Tali indizi, infatti, devono essere confermati in concreto con la produzione di atti di compravendita relativi ad immobili simili, assumendo informazioni, circa il valore di mercato, non solo presso operatori del settore ma anche presso l'ufficio tecnico comunale. In sostanza la natura stessa dei valori restituiti dall'Osservatorio del mercato immobiliare, costituendo astrazioni e medie, non appaiono idonei a soddisfare lo standard di attendibilità che la norma richiede. Né tali dati possono essere corroborati dalle inserzioni relative a immobili offerti in vendita, essendo notorio come il valore da essi appresentato sia molto distante da quello poi effettivamente realizzato.

## Sentenza del 31/01/2017 n. 135 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione I

### **Intitolazione:**

**IMPOSTA DI REGISTRO - Atto di costituzione di diritto di superficie su terreno agricolo - Applicabilità imposta proporzionale 8% - Imposta proporzionale 15% - Inapplicabilità.**

### **Massima:**

In tema di imposta di registro, l'atto di costituzione di un diritto di superficie su di un terreno agricolo è assoggettato all'imposta di registro nella misura proporzionale dell'8% ai sensi del comma 1 dell'art. 1, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 131/1986, che regola la registrazione degli atti costitutivi di diritti reali di godimento. Tale atto non può infatti esser assoggettato all'imposta proporzionale del 15% prevista dal comma 3 dell'art. 1 cit., trattandosi di disposizione relativa ai soli atti ad effetto traslativo.

## Sentenza del 13/02/2017 n. 213 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3

### Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO - sentenza - debenza dell'imposta - art. 57 d.p.r. n. 131/1986 - solidarietà - parti del giudizio - esclusione - parti del rapporto sostanziale - limitazione

### Massima:

Ai fini dell'imposta di registro, la solidarietà di cui all'art. 57 d.p.r. 131/1986 che avvince a sé le parti del giudizio in relazione al quale è stata pronunciata la sentenza e richiesta l'imposta di registro non può essere semplicisticamente intesa come riferentesi alle parti del giudizio ma deve essere riferita alle parti del rapporto sostanziale sotteso al giudizio. Ciò comporta che, ove la sentenza escluda la sussistenza del rapporto sostanziale in relazione ad alcuna delle parti pure evocate e costituite in giudizio, queste, in quanto rimaste sostanzialmente estranee al rapporto controverso, non possono essere chiamate a rispondere dell'imposta siccome obbligati solidali.

## Sentenza del 17/05/2017 n. 756 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione I

### Intitolazione:

**IMPOSTA DI REGISTRO - costituzione di diritto di superficie su terreno agricolo - aliquota 8% - art. 1, comma 1, Tariffa - Parte prima, d.p.r. n. 131/86 - applicazione - aliquota 15% - art. 1, comma 3, Tariffa - Parte prima, d.p.r. n. 131/86 - esclusione**

### Massima:

La costituzione di un diritto di superficie su di un terreno agricolo, finalizzata alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, è assoggettata all'imposta di registro proporzionale dell'8% prevista dal primo comma dell'art. 1 della Tariffa - Parte prima allegata al D.P.R. n. 131/1986 (afferente gli "Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi") e non all'imposta di registro proporzionale del 15% prevista dal terzo comma del medesimo articolo 1 (afferente "il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale"). Infatti, la costituzione del diritto di superficie implica la separazione tra la proprietà del suolo e la proprietà della costruzione soprastante o sottostante già esistente o da costruire e gli effetti da esso discendenti sono, per il concedente, l'obbligo di consentire la costruzione dell'opera e di astenersi da modalità d'uso del suolo che possano successivamente arrecare pregiudizio alla costruzione, per il superficiario, invece, vi è la costituzione del diritto di fare e mantenere l'opera sopra o sotto il solo e/o la costituzione del diritto di proprietà sulla costruzione. Pertanto, mentre con il trasferimento la parte alienante cede qualunque diritto sul bene, nel secondo caso si ha la situazione inversa di condivisione dei diritti in capo a due soggetti, titolari, il primo, del diritto di superficie, ed il secondo, della nuda proprietà. Non è quindi possibile ritenere che il legislatore abbia utilizzato il termine "trasferimento" per ricomprendere anche gli atti costitutivi, urtando tale interpretazione con la formulazione della normativa che, al comma 1 dell'art. 1, tratta espressamente sia degli atti traslativi che di quelli costitutivi, mentre al comma 3 fa riferimento ai soli atti ad effetto traslativo.



## **Sentenza del 31/05/2017 n. 800 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione I**

### **Intitolazione:**

**Imposta di registro - Cedolare secca su locazioni abitative - Art. 3 D. Lgs. 23/2011 - Circ. 26/E/2011**

### **Massima:**

La normativa di riferimento, ossia l'art. 3 del D.lgs. 23/2011, sotto il profilo soggettivo, si limita ad affermare che le disposizioni di cui ai commi 1,2,4,5 del presente articolo non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio d'impresa, o di arti e professioni, con ciò precludendo chiaramente l'applicabilità della cedolare solo quando è il locatore ad agire nella veste di imprenditore o di lavoratore autonomo.

## **Sentenza del 18/10/2017 n. 1481 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione I**

### **Intitolazione:**

**REGISTRO - Agevolazioni prima casa - Acquisto da asta giudiziaria - Decreto di trasferimento immobile oltre un anno dalla cessione - Decadenza.**

### **Massima:**

Il ritardo derivante dai tempi della procedura di asta giudiziaria per cui il decreto di trasferimento dell'immobile da adibire a prima casa è stato emesso un anno dopo la cessione del primo, non costituisce causa di forza maggiore e determina la decadenza del contribuente dalle agevolazioni sull'imposta di registro fruite in sede di acquisto.

## Sentenza del 21/11/2017 n. 1589 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione I

### **Intitolazione:**

Imposta di registro - avviso di liquidazione - motivazione - comparazione - obbligo di allegazione degli atti

### **Massima:**

Conformemente al principio di diritto espresso dalla Suprema Corte di Cassazione (sentenze nn. 20535/2010, 1825/2010, 11967/2014 e 17510/17), gli atti richiamati nell'avviso di liquidazione devono essere allegati a pena di nullità, senza possibilità di sanatoria per raggiungimento dello scopo nel giudizio di merito, in quanto la motivazione dell'atto impositivo ha la funzione di garantire una difesa certa anche riguardo al thema decidendum. Ciò consente al contribuente di valutare l'effettiva attinenza dell'immobile comparato, e poter disporre di tutte le informazioni necessarie per decidere se opporsi o meno alla pretesa erariale.

## Sentenza del 01/12/2017 n. 1676 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3

### Intitolazione:

REGISTRO - immobile - cessione - valore - determinazione - art. 52, c. 2 bis, TUR - immobili simili - comparazione - allegazione atti compravendita - necessità - natura, consistenza, ubicazione - verifica - necessità - sopralluogo - necessità.

### Massima:

Ai fini dell'imposta di registro, in tema di rettifica del valore di un immobile ceduto, l'art. 52, c. 2-bis, T.U.R., deve essere interpretato nel senso che l'Ufficio ha il dovere di allegare all'atto impositivo gli atti di compravendita presi a metro di comparazione con l'immobile oggetto di verifica. Ciò in quanto il contribuente ha il diritto di poter verificare l'atto di compravendita nella sua interezza, considerando sia gli elementi formali che quelli sostanziali e le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile per capire se esso può considerarsi analogo all'immobile sottoposto a verifica. La mera indicazione del criterio astratto su cui si fonda la comparazione non può quindi ritenersi idonea a soddisfare il diritto del contribuente alla piena conoscenza di tutti gli elementi in fatto e diritto presenti negli atti di compravendita. Inoltre, ai fini della determinazione del suo valore, l'Ufficio deve tenere conto dell'eventuale stato di degrado in cui si trovava l'immobile al momento della cessione, nonché della sua natura, consistenza ed ubicazione, essendo a tal fine necessario esperire un sopralluogo, così come raccomandato anche dalla Circolare n. 16/E/2016.

## Sentenza del 18/05/2017 n. 792 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 5

### Intitolazione:

**IMPOSTA DI REGISTRO - Vendite con riserva di proprietà - Risoluzione senza Corrispettivo per mancato pagamento del prezzo - Imposta proporzionale - Inapplicabilità - Imposta fissa - Applicabilità.**

### Massima:

La risoluzione della vendita con riserva di proprietà per la mancata corresponsione del prezzo, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa. Al riguardo, l'articolo 28, comma 2, del TUR, impone di assoggettare a tassazione le prestazioni che derivano dalla risoluzione del contratto, oltre che l'eventuale corrispettivo previsto per la risoluzione. Tuttavia, nella vendita con riserva di proprietà la proprietà del bene si acquista con il pagamento dell'ultima rata del prezzo, e se non vi è stato alcun pagamento del prezzo, la proprietà dell'azienda non è mai stata trasferita, Per cui nella sua risoluzione per "mutuo consenso", senza previsione di un corrispettivo, le parti si obbligano, in linea generale, alla sola restituzione del bene. Con la conseguenza che, tenuto conto dell'effetto eliminativo che esplica l'atto di risoluzione per "mutuo consenso", tale fattispecie non integra il presupposto per l'applicazione della disciplina prevista per i trasferimenti immobiliari dall'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al TUR, e la consegna dell'immobile all'originario proprietario non assume rilievo ai fini dell'imposta proporzionale di registro.

## **Sentenza del 07/04/2017 n. 204 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione I**

### **Intitolazione:**

**REGISTRO - Agevolazioni per l'abitazione principale - Mancata ottemperanza all'obbligo di assunzione della residenza nel comune di ubicazione dell'immobile - Causa di forza maggiore - Insussistenza - Revoca - Legittimità**

### **Massima:**

E' legittima la revoca del beneficio "prima casa", nel caso di mancata assunzione della residenza anagrafica nel Comune di ubicazione dell'immobile abitativo, laddove tale inottemperanza non sia dovuta a specifici fatti ed eventi imprevedibili, non imputabili al contribuente (Cassaz.Sez.Trib.sent.n.13177 del 2014). Nel caso di specie, il Collegio non ha ravvisata la causa giustificativa, nella necessità di ulteriori interventi di manutenzione straordinaria, che avrebbero potuto essere considerati - secondo i canoni della normale prudenza tecnica - al momento di valutare le modalità pratiche dell'intervento di radicale ristrutturazione, già necessario in occasione dell'acquisto.

## **Sentenza del 09/05/2017 n. 222 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 4**

### **Intitolazione:**

**IMPOSTA DI REGISTRO - Benefici prima casa - acquisto di nuova abitazione nello stesso Comune - esigenze familiari prevalenti e giustificate - Competono.**

### **Massima:**

Sono da riconoscere i benefici di legge per l'acquisto dell'abitazione principale, laddove il nuovo immobile sia ubicato nello stesso Comune di residenza del contribuente ed esistano motivi comprovati, legati a specifiche ragioni familiari, giustificanti lo spostamento della residenza in un alloggio maggiormente confacente alle esigenze del nucleo.

## **Sentenza del 19/05/2017 n. 263 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 3**

### **Intitolazione:**

**REGISTRO - Imposta sostitutiva su operazioni di credito - Agevolazione per l'abitazione principale - Abitazioni cc.dd."di lusso" - Revoca - Legittimità**

### **Massima:**

E' legittima la revoca del beneficio "prima casa", sul mutuo acceso ai fini dell'acquisto di immobile abitativo, laddove - a seguito di accorpamento di preesistenti unità immobiliari - l'immobile risultato dell'accorpamento medesimo, risulti di consistenza superiore ai limiti di cui all'art.6, D.M.Lavori Pubblici, del 2 agosto 1969 (ossia, a mq.260,68)



## **Sentenza del 28/09/2017 n. 380 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 2**

### **Intitolazione:**

**IMPOSTA DI REGISTRO - Avviso di liquidazione - Atto plurimo con unicità di venditore - Applicazione imposta una sola volta e in misura fissa - Ammissibilità**

### **Massima:**

L'Imposta di Registro trova applicazione una sola volta e in misura fissa, in presenza di un atto plurimo. Laddove per atto plurimo, si intende quello che presenta più disposizioni negoziali effettuate da unica parte venditrice/cedente. (referim.art.21 DPR.131/82 Circ.2/E del 21.02.2014)

## Sentenza del 18/05/2017 n. 792 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 5

### Intitolazione:

**IMPOSTA DI REGISTRO - Vendite con riserva di proprietà - Risoluzione senza Corrispettivo per mancato pagamento del prezzo - Imposta proporzionale - Inapplicabilità - Imposta fissa - Applicabilità.**

### Massima:

La risoluzione della vendita con riserva di proprietà per la mancata corresponsione del prezzo, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa. Al riguardo, l'articolo 28, comma 2, del TUR, impone di assoggettare a tassazione le prestazioni che derivano dalla risoluzione del contratto, oltre che l'eventuale corrispettivo previsto per la risoluzione. Tuttavia, nella vendita con riserva di proprietà la proprietà del bene si acquista con il pagamento dell'ultima rata del prezzo, e se non vi è stato alcun pagamento del prezzo, la proprietà dell'azienda non è mai stata trasferita, Per cui nella sua risoluzione per "mutuo consenso", senza previsione di un corrispettivo, le parti si obbligano, in linea generale, alla sola restituzione del bene. Con la conseguenza che, tenuto conto dell'effetto eliminativo che esplica l'atto di risoluzione per "mutuo consenso", tale fattispecie non integra il presupposto per l'applicazione della disciplina prevista per i trasferimenti immobiliari dall'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al TUR, e la consegna dell'immobile all'originario proprietario non assume rilievo ai fini dell'imposta proporzionale di registro.

## Sentenza del 07/04/2017 n. 204 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione I

### Intitolazione:

REGISTRO - Agevolazioni per l'abitazione principale - Mancata ottemperanza all'obbligo di assunzione della residenza nel comune di ubicazione dell'immobile - Causa di forza maggiore - Insussistenza - Revoca - Legittimità

### Massima:

E' legittima la revoca del beneficio "prima casa", nel caso di mancata assunzione della residenza anagrafica nel Comune di ubicazione dell'immobile abitativo, laddove tale inottemperanza non sia dovuta a specifici fatti ed eventi imprevedibili, non imputabili al contribuente (Cassaz.Sez.Trib.sent.n.13177 del 2014). Nel caso di specie, il Collegio non ha ravvisata la causa giustificativa, nella necessità di ulteriori interventi di manutenzione straordinaria, che avrebbero potuto essere considerati - secondo i canoni della normale prudenza tecnica - al momento di valutare le modalità pratiche dell'intervento di radicale ristrutturazione, già necessario in occasione dell'acquisto.

## **Sentenza del 09/05/2017 n. 222 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 4**

### **Intitolazione:**

**IMPOSTA DI REGISTRO - Benefici prima casa - acquisto di nuova abitazione nello stesso Comune - esigenze familiari prevalenti e giustificate - Competono.**

### **Massima:**

Sono da riconoscere i benefici di legge per l'acquisto dell'abitazione principale, laddove il nuovo immobile sia ubicato nello stesso Comune di residenza del contribuente ed esistano motivi comprovati, legati a specifiche ragioni familiari, giustificanti lo spostamento della residenza in un alloggio maggiormente confacente alle esigenze del nucleo.

## **Sentenza del 19/05/2017 n. 263 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 3**

### **Intitolazione:**

**REGISTRO - Imposta sostitutiva su operazioni di credito - Agevolazione per l'abitazione principale - Abitazioni cc.dd."di lusso" - Revoca - Legittimità**

### **Massima:**

E' legittima la revoca del beneficio "prima casa", sul mutuo acceso ai fini dell'acquisto di immobile abitativo, laddove - a seguito di accorpamento di preesistenti unità immobiliari - l'immobile risultato dell'accorpamento medesimo, risulti di consistenza superiore ai limiti di cui all'art.6, D.M.Lavori Pubblici, del 2 agosto 1969 (ossia, a mq.260,68).

## **Sentenza del 28/09/2017 n. 380 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 2**

### **Intitolazione:**

**IMPOSTA DI REGISTRO - Avviso di liquidazione - Atto plurimo con unicità di venditore -  
Applicazione imposta una sola volta e in misura fissa - Ammissibilità**

### **Massima:**

L'Imposta di Registro trova applicazione una sola volta e in misura fissa, in presenza di un atto plurimo. Laddove per atto plurimo, si intende quello che presenta più disposizioni negoziali effettuate da unica parte venditrice/cedente. (referim.art.21 DPR.131/82 Circ.2/E del 21.02.2014)

# RISCOSSIONE

**Sentenza del 17/01/2017 n. 44 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4**

**Intitolazione:**

**RISCOSSIONE - cartella di pagamento - notificazione - prova - avviso di ricevimento - necessità e sufficienza**

**Massima:**

*Nel caso in cui sorga contestazione sulla regolare consegna di una cartella di pagamento, per provare la sua rituale notificazione occorre che l'Agente della riscossione depositi l'avviso di ricevimento ma non anche copia della cartella. Infatti, l'obiezione per cui l'avviso di ricevimento non proverebbe quale sia l'atto effettivamente consegnato al contribuente è superata dal valore probatorio degli estratti di ruolo i quali sono una riproduzione fedele ed integrale della cartella di pagamento notificata, indicando il suo numero identificativo che è lo stesso numero riportato anche sull'avviso di ricevimento. Inoltre, se il contribuente contesta di non aver ricevuto l'atto a cui si riferisce l'avviso di ricevimento prodotto dal concessionario è suo onere produrre gli atti eventualmente diversi che avrebbe ricevuto rispetto a quelli risultati notificati.*

## Sentenza del 27/02/2017 n. 284 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2

**Intitolazione:**

**RISCOSSIONE - crediti e debiti tributari - compensazione - limiti**

**Massima:**

In materia tributaria la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso ed ogni deduzione è regolata da specifiche ed inderogabili norme di legge. Né tale principio può ritenersi superato per effetto della L. n. 212 del 2000, art. 8, comma 1, il quale, pur nel prevedere in via generale l'estinzione dell'obbligazione tributaria per compensazione, ha lasciato ferme, in via transitoria, le disposizioni vigenti (demandando ad appositi regolamenti l'estensione di tale istituto ai tributi per i quali non era contemplato, a decorrere dall'anno d'imposta 2002), ovvero per effetto del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17, il quale, pur nell'ammettere la compensazione in sede di versamenti unitari delle imposte, ne ha limitato l'applicazione all'ipotesi di crediti dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti e risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore.



## Sentenza del 13/04/2017 n. 572 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6

### Intitolazione:

### Cartella di pagamento - termini di prescrizione

### Massima:

Secondo il principio di diritto enunciato dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, con sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016, le pretese della P.A. si prescrivono nel termine breve di cinque anni, tranne che nei casi in cui la sussistenza del credito sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo che abbia acquisito efficacia di giudicato formale e sostanziale. In particolare, l'inutile decorso del termine perentorio per proporre opposizione nei confronti dell'atto, pur determinando la decadenza dell'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c., ai fini della prescrizione.

## **Sentenza del 29/05/2017 n. 778 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione I**

### **Intitolazione:**

**Riscossione - avviso bonario - richiesta di rateazione - implicito riconoscimento del debito: non sussiste**

### **Massima:**

La richiesta di rateazione di avviso bonario non implica alcun riconoscimento del debito (ex art. 2944 c.c.) vantato dall'Ente impositore. E ciò in ragione della facoltà del contribuente di impugnare l'avviso bonario, oppure attendere l'emissione della successiva cartella di pagamento. In caso di decadenza dal piano rateale è, pertanto, consentito impugnare il conseguente atto pretensivo contestando (anche) nel merito la legittimità pretesa impositiva azionata dall'Ufficio.

## Sentenza del 07/12/2017 n. 1745 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3

### Intitolazione:

**RISCOSSIONE - ruolo - sottoscrizione - necessità - esclusione**

### Massima:

In base al d.lgs. n. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 l'Agente per la riscossione, ora Agenzia delle Entrate - Riscossione, e l'Agenzia delle Entrate possono costituirsi in giudizio solo tramite personale interno o facente parte della sovrastruttura. Non è, pertanto, più accettabile la delega di rappresentanza concessa a legali esterni. L'errata costituzione in giudizio, rilevabile in ogni stato e grado, determina quindi l'estromissione dal processo dell'Agente della Riscossione con conseguente impossibilità di valutare quanto dallo stesso prodotto in giudizio.

### Intitolazione:

**RISCOSSIONE - atto - notificazione "a mezzo pec" - nullità - raggiungimento dello scopo - esclusione - attestazione di conformità ed estensione del file "pdf" / "p7m" - verifica - necessità - mancanza - inesistenza - sussiste**

### Massima:

In base al d.lgs. n. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 l'Agente per la riscossione, ora Agenzia delle Entrate - Riscossione, e l'Agenzia delle Entrate possono costituirsi in giudizio solo tramite personale interno o facente parte della sovrastruttura. Non è, pertanto, più accettabile la delega di rappresentanza concessa a legali esterni. L'errata costituzione in giudizio, rilevabile in ogni stato e grado, determina quindi l'estromissione dal processo dell'Agente della Riscossione con conseguente impossibilità di valutare quanto dallo stesso prodotto in giudizio.

L'iscrizione a ruolo non è invalidata dalla mancanza della sua sottoscrizione trattandosi di atto interno senza alcun autonomo rilievo esterno e sussistendo la presunzione di riferibilità dell'atto amministrativo all'Ente da cui proviene. Tanto più che non sussiste alcuna espressa sanzione di nullità del ruolo per la sua mancata sottoscrizione.

Nel caso in cui si ritenga sussistente un vizio della notificazione a mezzo pec di una intimazione di pagamento, non si può affermare la "nullità" dell'atto se esso ha comunque raggiunto lo scopo cui era destinato. Tuttavia deve essere verificata la sua giuridica "inesistenza" sulla quale influisce sia l'attestazione di conformità del documento inviato a mezzo pec, sia l'"estensione" del relativo "file". Infatti, posto che l'invio di un qualsiasi atto a mezzo pec non è idoneo a garantirne, con l'assoluta certezza richiesta dalla legge, né l'autore né la sua integrità, l'atto deve essere attestato come conforme all'originale, ma tale potere di attestazione manca in capo all'Agente della Riscossione. Analoga

attestazione deve essere apposta da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato anche sulle stampe cartacee delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, la cui mancanza priva tali documenti di valore probatorio. Inoltre, l'estensione del file non deve essere in "pdf" ma "p7m" che sola garantisce l'integrità e la non modificabilità del documento che ne identifica l'autore: solo l'estensione "p7m" permette l'apposizione della firma digitale e la difformità dell'estensione non permette una sottoscrizione riconosciuta ex lege. La mancanza di tali requisiti determina l'inesistenza giuridica, sin dalla sua nascita, dell'atto notificato dall'Agente della Riscossione.

## Sentenza del 23/03/2017 n. 527 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione I

### Intitolazione:

Liti da riscossione - avviso di iscrizione ipotecaria - notifica dell'avviso di accertamento presupposto - onere della prova - grava sull'Agente della riscossione

### Massima:

Al giudice tributario, a seguito dell'abrogazione dell'art. 7, comma 3 del D.Lgs. n. 546/92, non è consentito ordinare il deposito di documenti nella materiale disponibilità di una delle parti che non abbia tempestivamente assolto al proprio onere della prova. Poiché l'Agente della riscossione non ha fornito in giudizio la prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento presupposto, l'iscrizione ipotecaria impugnata, limitatamente all'importo relativo alla pretesa erariale, deve essere annullata.

## **Sentenza del 12/04/2017 n. 642 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 4**

### **Intitolazione:**

**Liti da riscossione - cartella di pagamento - notifica tramite PEC - legittimità - art. 26, D.P.R. n. 602/73**

### **Massima:**

La notifica a mezzo PEC, prevista dall'art. 26, D.P.R. n. 602/73, si perfeziona con l'arrivo della e-mail nella disponibilità informatica del ricevente (per il mittente al momento in cui perviene la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio) ed è equiparata alla raccomandata postale con avviso di ricevimento.

## Sentenza del 11/05/2017 n. 733 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione I

### Intitolazione:

Liti da riscossione - avviso di intimazione - cartella di pagamento - impugnazione congiunta prescrizione dei crediti erariali

### Massima:

Come chiarito dalla recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (Ord. n. 20213/2015), opera per i crediti erariali (fiscali e contributivi/previdenziali) la prescrizione quinquennale laddove il titolo esecutivo sia costituito unicamente dalla cartella di pagamento emessa dall'Agente della riscossione. In particolare, la prescrizione ordinaria decennale "è tutta riferibile a titoli di accertamento - condanna (amministrativi o giudiziali) divenuti definitivi" (inclusi, a titolo meramente esemplificativo, gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate) e "non già invece alle cartelle esattive" (in particolare, quelle notificate ex artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/73). Nel caso di specie, l'impugnazione congiunta dell'avviso di intimazione e delle cartelle ad esso sottese al fine di eccepire l'intervenuta prescrizione dei crediti erariali indicati in queste ultime, giustifica la ricognizione del Giudice sulla concreta applicabilità del termine quinquennale, con conseguente pronuncia di annullamento.

## **Sentenza del 17/05/2017 n. 761 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 4**

### **Intitolazione:**

Liti da riscossione - preavviso di iscrizione ipotecaria - indicazione dei beni oggetto di futura iscrizione - indicazione del termine per presentare eventuali osservazioni - obbligo - sussiste- art. 77, D.P.R. n. 602/73

### **Massima:**

La comunicazione deve necessariamente precedere la concreta effettuazione dell'iscrizione ipotecaria; ciò perché tale comunicazione è strutturalmente funzionale a consentire ed a promuovere, da un lato, il reale ed effettivo esercizio del diritto di difesa del contribuente a tutela dei propri interessi e, dall'altro, l'interesse pubblico ad una corretta formazione procedimentale della pretesa tributaria e della riscossione (Cass., SS.UU. n. 19667/2014). Nel caso di specie, in assenza della previsione di un termine per presentare eventuali osservazioni ed in mancanza di ogni informazione circa gli specifici immobili sui quali verrebbe iscritta ipoteca, l'atto risulta illegittimo e pertanto annullabile.



## Sentenza del 07/06/2017 n. 866 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 4

### Intitolazione:

Liti da riscossione - cartella non impugnata - intimazione di pagamento - prescrizione dell'azione - art. 2953 c.c. - si applica

### Massima:

In senso contrario a quanto affermato nella sentenza Cass., SS.UU. n. 23397/2016, con la recente pronuncia n. 3095/2017 la Corte di Cassazione si è espressa affermando l'applicazione del termine prescrizione decennale, in riferimento alle liti da riscossione riguardanti le pretese erariali. Una volta divenuto intangibile il contenuto della cartella per mancata impugnazione della stessa, ad essere soggetto a prescrizione non è più il diritto, ma solamente l'azione diretta all'esecuzione del titolo così definitivamente formatosi; conseguentemente, in sostanziale conformità a quanto previsto dall'art. 2953 per l'actio iudicati, trova applicazione l'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. (Trib. Genova, sent. n. 244/2017 e Trib. Firenze, sent. n. 727/2017). Nel caso di specie, la mancata impugnazione delle cartelle di pagamento regolarmente notificate cristallizza i relativi crediti e l'esercizio dell'azione esecutiva, tramite notifica dell'avviso di intimazione entro il termine decennale di prescrizione, rendono legittima l'attività dell'Agente della Riscossione, con conseguente rigetto del ricorso.

## **Sentenza del 21/06/2017 n. 934 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 2**

### **Intitolazione:**

**Liti da riscossione - crediti erariali - termine di prescrizione quinquennale per l'azione**

### **Massima:**

In applicazione del principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 23397 del 17/11/2016, per il recupero dei crediti erariali si applica il termine e di prescrizione breve quinquennale, salvo i casi in cui il credito sia stato affermato da un "titolo giudiziale divenuto definitivo". Nel caso specifico, la puntuale e dettagliata contestazione del ricorrente necessitava di analitica risposta da parte dell'Agente delle Riscossione circa la presenza di atti interruttivi della prescrizione (quanto meno per le cartelle asseritamente notificate da oltre dieci anni) ovvero riguardo l'esistenza di un titolo giudiziario divenuto definitivo (per le cartelle azionate nel termine ultra quinquennale).

## **Sentenza del 30/06/2017 n. 961 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 3**

### **Intitolazione:**

**Liti da riscossione - controllo formale art. 36-bis, D.P.R. n. 600/73 e art. 54, D.P.R. n. 633/72 - mancanza dell'avviso bonario - ininfluente**

### **Massima:**

La mancata comunicazione dell'invito al pagamento a seguito di controllo formale delle dichiarazioni, determinando una mera irregolarità, non incide sulla validità dell'iscrizione a ruolo delle imposte non versate, né sull'efficacia degli atti successivi. In caso di omissione, nessun pregiudizio ne può derivare al contribuente, posto che, come specificato nella cartella di pagamento, è possibile beneficiare della riduzione delle sanzioni in caso di pagamento effettuato entro trenta giorni dalla notifica della stessa. Inoltre, in mancanza della prova certa circa l'effettivo invio dell'avviso bonario, non è precluso né in alcun modo limitato il diritto di impugnazione, anche nel merito della pretesa erariale.

## **Sentenza del 10/07/2017 n. 989 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 2**

### **Intitolazione:**

Liti da riscossione - cartella di pagamento - notifica a mezzo PEC ad altro indirizzo del contribuente - sanatoria ex art. 156 c.p.c.

### **Massima:**

La notifica tramite PEC all'indirizzo creato dal contribuente in riferimento ad un'altra attività commerciale di cui è titolare deve ritenersi regolarmente eseguita, operando la sanatoria di cui all'art. 156 c.p.c.

## **Sentenza del 14/03/2017 n. 125 - Comm. Trib. Prov. Imperia Sezione 2**

### **Intitolazione:**

**Omessa presentazione di dichiarazione - Grave ritardo - art 2 co 7 D.P.R. 322/1998**

### **Massima:**

Quando l'Ufficio attiva la liquidazione delle imposte dovute ai sensi dell'art. 2 comma 7 D.P.R. 322/1998 può legittimamente, in forza dell'insegnamento dei Supremi Giudici, non tenere conto dei crediti d'imposta esposti nella medesima dichiarazione tardiva, perseguendo in tal modo uno scopo di tipo sanzionatorio, giustificato dal grave ritardo verificatosi negli adempimenti fiscali di legge.

## **Sentenza del 10/02/2017 n. 101 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione I**

### **Intitolazione:**

**RISCOSSIONE - Intimazione - Notifica a mezzo PEC - Invalidità - Mancanza dei requisiti della paternità, univocità e immodificabilità dell'atto notificato - Sussistenza - Annullabilità.**

### **Massima:**

Le notificazioni a mezzo PEC, eseguite dall'Agente la riscossione, alla luce delle disposizioni normative che le regolamentano (da ultimo, quanto alla firma digitale e altri requisiti, Deliberazione n.45 del 21.05.2009 del Centro Nazionale di Informatica della P.a., nonché DPCM 22 febbraio 2013), non posseggono i necessari requisiti informatici per garantire la paternità, univocità e immodificabilità dell'atto che comunicano al destinatario. Per cui, il relativo adempimento è da ritenere affetto da invalidità/nullità.

## Sentenza del 24/02/2017 n. 129 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione I

### Intitolazione:

RISCOSSIONE -Estratto di ruolo - Cartelle di pagamento - Ammissibilità del ricorso -Prescrizione quinquennale dei tributi - Si realizza

### Massima:

Ammissibile il ricorso contro estratto di ruolo da cui risultino emesse e notificate cartelle di pagamento. La mancata impugnazione delle cartelle, ove ritenute validamente notificate, produce il solo effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito tributario, senza tuttavia determinare la "conversione" del termine di prescrizione "breve" (quinquennale), in quello "ordinario" (decennale), in analogia con quanto stabilito dall'art.2953 cod.civ.. Quest'ultimo, essendo applicabile soltanto nelle ipotesi in cui si sia in presenza di un titolo giudiziale definitivo (Cassazione SSU, sent.10.12.2009 n.25790).-

## **Sentenza del 24/03/2017 n. 181 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione I**

### **Intitolazione:**

**RISCOSSIONE -Iscrizione Ipotecaria - Avvenuta cancellazione dopo la proposizione del ricorso - Cessazione della materia del contendere - Spese processuali - Soccombenza virtuale dell'Agente la riscossione - Spettanza a favore del ricorrente.**

### **Massima:**

Nel caso in cui, solo nelle more del giudizio, l'Agente la riscossione provveda a cancellare l'iscrizione ipotecaria su immobile del ricorrente, riconoscendo la fondatezza delle sue ragioni, alla dichiarazione di avvenuta estinzione del processo per cessata materia del contendere conseguirà, anche, la condanna del resistente alla refusione delle spese di giudizio, a favore del ricorrenti.



## **Sentenza del 11/04/2017 n. 206 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 2**

### **Intitolazione:**

**Liti da riscossione - tributi - termine di prescrizione quinquennale**

### **Massima:**

Come stabilito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 23397/2016, si applica il termine di prescrizione proprio del tributo o del credito, anche dopo la notifica della cartella esattoriale, trattandosi di atto amministrativo che non assume l'autorità di giudicato. Ove sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine perentorio consentito per l'impugnazione produce esclusivamente l'effetto della irretrattabilità del credito, ma non comporta anche la conversione del termine breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale. Nel caso di specie - avviso di intimazione emesso in riferimento a diverse cartelle di pagamento riguardanti più tributi - trova accoglimento anche la specifica eccezione formulata dal ricorrente in relazione alla intervenuta prescrizione di alcuni tributi già all'epoca di notifica della relativa cartella.

## Sentenza del 30/06/2017 n. 327 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione I

### Intitolazione:

RISCOSSIONE -Intimazione di pagamento - Invalidità per intervenuta prescrizione del credito tributario - Tributi erariali - Prescrizione decennale.

### Massima:

Nel caso di Intimazione di pagamento per crediti tributari, portati a riscossione con prodromica cartella di pagamento, il termine di prescrizione (a decorrere dalla notifica della cartella) del diritto di credito matura, quanto ai tributi erariali (IRPEF-IRAP e IVA), nel termine "ordinario"/decennale di cui all'art.2964 cod.civ.. Non pertinente, al riguardo, la questione della non conversione del termine "breve", quinquennale, in quello ordinario decennale, nei casi di irretrattabilità del credito, per mancata impugnazione dell'atto prodromico, entro i termini di legge (SS.UU.Cassaz., sent.23397 del 2016).

## Sentenza del 12/10/2017 n. 394 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 3

### Intitolazione:

**RISCOSSIONE - Avviso di Intimazione - ICI - Prescrizione - Applicazione del termine proprio del tributo.**

### Massima:

La notifica di cartella di pagamento, non impugnata da contribuente, in quanto atto amministrativo, non assume valore di "giudicato", equiparabile a titolo previsto dall'art.2953 cod.civ.. Per cui, l'intervenuta definitività della cartella, comporta irretrattabilità del credito, ma non la conversione del termine di prescrizione da breve a ordinario-decennale. Di tal ché, il credito definitivo per ICI, trattandosi di tributo locale, è sempre soggetto alla prescrizione quinquennale. (Riferim.art.2946, co.1 n.4) e art.2953 cod.civ.)

## **Sentenza del 24/10/2017 n. 403 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 2**

### **Intitolazione:**

**RISCOSSIONE - Cartella di pagamento - iscrizione ai sensi art.37 ter DPR.600/73 - detrazione per interventi finalizzati al risparmio energetico - incompleta compilazione del bonifico bancario/postale - conseguente errore della comunicazione all'ENEA - preclusione della fruizione della detrazione a fini Irpef - non avviene.**

### **Massima:**

Compete la detrazione ai fini Irpef, relativa al sostenimento di spese per risparmio energetico e per il recupero del patrimonio edilizio, anche ove la Comunicazione all'ENEA, sia errata in conseguenza della incompletezza del bonifico bancario/postale. Tanto, prevalendo il rispetto della finalità della norma agevolativa, tesa alla corretta tassazione del reddito derivante dall'esecuzione delle opere di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica (rif.Circ.43/E del 18.11.2016).

## **Sentenza del 22/12/2017 n. 438 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 3**

### **Intitolazione:**

**RISCOSSIONE - Intimazione di pagamento - indicazione degli estremi delle cartelle intimate e degli altri elementi previsti per legge - motivazione - sufficienza.**

### **Massima:**

E' da ritenere sufficientemente motivata l'Intimazione di pagamento, ai sensi dell'art.50, commi 2 e 3, DPR.602/73, laddove contenga tutti gli elementi previsti dai DDMM che ne regolano il contenuto, ivi compreso il responsabile del procedimento e il termine entro cui ricorrere.

### **Intitolazione:**

**RISCOSSIONE - Prescrizione dei crediti erariali azionati - termine ordinario decennale.**

### **Massima:**

La prescrizione dei diritti di credito afferenti i tributi erariali intimati, matura con il decorso del termine ordinario di cui all'art.2946 cod.civ. (rif.Cass.SSUU.sent.25.10.2016 n.23397).

## SANZIONI

**Sentenza del 24/05/2017 n. 766 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3**

**Intitolazione:**

**Sanzioni tributarie - inadempimento del contribuente - responsabilità del professionista - denuncia penale - sospensione in attesa del giudicato penale**

**Massima:**

In caso di omesso o insufficiente versamento di tributi, la denuncia del professionista per truffa non esonera il contribuente, ma determina la provvisoria sospensione delle sanzioni in attesa di sentenza definitiva (Cass., n. 2813/2013). Incombe sul contribuente l'onere di tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate ed incombe su quest'ultima l'obbligo di vigilare affinché il contribuente medesimo attemperi a quanto stabilito.

## **Sentenza del 09/06/2017 n. 824 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6**

### **Intitolazione:**

**Sanzioni tributarie - omessa dichiarazione - responsabilità del professionista - obbligo di controllo da parte del contribuente - artt. 5 e 6, D.Lgs. n. 472/97**

### **Massima:**

Il contribuente a cui venga contestata l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e l'omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie non è esente da colpa per il solo fatto di avere incaricato un professionista dei relativi adempimenti, dovendo egli altresì allegare e dimostrare, al fine di escludere ogni profilo di negligenza, di avere svolto atti diretti a controllare la loro effettiva esecuzione, secondo il principio generale previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 472/97.

## **Sentenza del 28/09/2017 n. 381 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 2**

### **Intitolazione:**

**SANZIONI - Atto irrogazione sanzioni - Irepf e altro - Omessa indicazione, in dichiarazione, di costi black-list- Presentazione dichiarazione integrativa a dimostrazione effettivo svolgimento di attività commerciale e pagamento sanzione per irregolare compilazione della dichiarazione originaria - Illegittimità dell'irrogazione.**

### **Massima:**

**E' da considerare illegittima l'irrogazione della sanzione di cui all'art.8, co.3 bis del D.Lgs.471/97, laddove il contribuente abbia emendata la propria dichiarazione originaria - in cui era stata omessa l'indicazione di costi black-list-, fornendo la prova dell'effettivo svolgimento di attività commerciale, provvedendo inoltre al pagamento della sanzione prevista dal comma 1, stesso art.8, in relazione alla precedente irregolare compilazione della dichiarazione. (Riferim.art.8 D.Lgs.471/97).**



## VARIE ACCISE

**Sentenza del 19/09/2017 n. 1283 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4**

**Intitolazione:**

**ACCISE - Esenzioni - Imbarcazioni adibite ad uso commerciale extra UE - Sussiste.**

**Massima:**

Sebbene la disciplina dell'esenzione prevista dal D.M. n. 577/1995 faccia riferimento unicamente alle imbarcazioni comunitarie, l'esenzione compete indipendentemente dalla nazionalità della bandiera della nave, a condizione che si tratti di un'imbarcazione adibita ad uso commerciale.

## BOLLO

**Sentenza del 28/06/2017 n. 983 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6**

**Intitolazione:**

**Testamento olografo - Imposte catastali e di bollo - Art. 476 c.c. - Accettazione tacita di eredità.**

**Massima:**

L'atto di adesione (o di acquiescenza) alle disposizioni testamentarie configura una tipologia negoziale non espressamente prevista dalla legge, ma ricorrente nella pratica notarile nei casi in cui possono risultare lesi diritti dei legittimari. Con tale atto, gli eredi chiamati riconoscono validità al testamento, contestualmente rinunciando ad eventuali azioni di riduzione. Ne consegue la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 476 c.c., poiché la dichiarazione di adesione al testamento presuppone necessariamente la volontà di accettare, non essendovi altrimenti ragione di prestare il proprio consenso. La dichiarazione di che trattasi rientra, perciò, fra gli atti che comportano accettazione tacita dell'eredità.

## IMPOSTA DI SUCCESSIONE

**Sentenza del 09/05/2017 n. 231 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 3**

**Intitolazione:**

**IMPOSTA DI SUCCESSIONE - Errore materiale - Rettifica della denuncia iniziale - Emendabilità successiva all'emissione dell'Avviso di liquidazione - Ammissibilità**

**Massima:**

E' ammessa l'emendabilità/ritrattazione della dichiarazione di successione (come ogni altra dichiarazione fiscale), anche ove intervenga dopo l'adozione dell'avviso di liquidazione. In tal senso, la Cassazione, Sez.,VI<sup>^</sup>, con la sent.n.23000, dep.13.12.2012. In tale ipotesi, tuttavia, spetterà al contribuente/ricorrente l'onere di dimostrare la correttezza della modifica apportata in rettifica.

## IRAP

**Sentenza del 09/08/2017 n. 354 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione I**

**Intitolazione:**

**IRAP - Istanza di rimborso -Silenzio rifiuto - Attività artigianale svolta con lavoro proprio -  
Compete rimborso**

**Massima:**

Ai fini dell'assoggettamento a Irap, non rileva la natura oggettiva dell'attività svolta, ma il modo con cui essa viene svolta. Cosicché, ove il contribuente - imbianchino - dia dimostrazione di operare esclusivamente con lavoro proprio, senza avvalersi di dipendenti o di collaboratori non occasionali, senza utilizzo di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile, è da escludersi la ricorrenza del requisito dell'autonoma organizzazione. Con conseguente diritto al rimborso d'imposta.

## TARIFFA IGIENE AMBIENTALE

**Sentenza del 02/05/2017 n. 661 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6**

**Intitolazione:**

**Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.) - I.V.A. - Non assoggettabilità.**

**Massima:**

**La natura tributaria della Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.) ne esclude l'assoggettabilità ad IVA.**

*Pagina bianca*

*Commissione Tributaria Regionale  
della Liguria*

*Stampato in proprio*

*massimlig17web2.docx - 20/03/2018 10.18.00*

